

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**per il FRIULI VENEZIA GIULIA**

oOo

Ricorso

di

**FEDERAZIONE ITALIANA della CACCIA** (*breviter, FEDERCACCIA*), C.F. 97015310580, con sede in Roma, in via Salaria n.298, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Gianluca Dall'Olio, C.F. DLLGLC48M031153S, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Innocenzo Gorlani (GRL NCN37L29B157B) e Mario Gorlani (CF GRLMRA69R30B157L) del Foro di Brescia nonché dall'avv. Pina RIFIORATI (RFRPNI65C63G284A) del Foro di Udine presso lo studio della quale ultima è domiciliata per mandato a margine del presente atto e che consentono le comunicazioni mezzo PEC al seguente indirizzo: [pina.rifiorati@avvovatiudine.it](mailto:pina.rifiorati@avvovatiudine.it) e mezzo telefax allo:0432/228217

ricorrente

contro

**PRESIDENTE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA** nella propria sede in Trieste, Piazza Unità d'Italia n1 PEC [regione.friuliveneziagiulia@certregione.it](mailto:regione.friuliveneziagiulia@certregione.it) rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Trieste, altresì domiciliato ope legis presso la stessa avvocatura Distrettuale di Stato con sede in Trieste alla via Dalmazia n.3

**REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA** in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, nella propria sede in Trieste, Piazza Unità d'Italia n1 PEC [regione.friuliveneziagiulia@certregione.it](mailto:regione.friuliveneziagiulia@certregione.it) rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Trieste, altresì domiciliato ope legis presso la stessa avvocatura Distrettuale di Stato con sede in Trieste alla via Dalmazia n.3

resistenti

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

nonché nei confronti

**DISTRETTO VENATORIO n.2 “Carnia”** in persona del legale rappresentante pro tempore Presidente del Distretto Venatorio n.2 Carnia, sig. Vittorino Dorotea con sede in Tolmezzo via Paluzza n.69

controinteressato

**DISTRETTO VENATORIO n.3 “Valli del Natisone” c.f 94013570307** in persona del Presidente pro tempore, sig. Claudio Sabbadini con sede in Torreano via Vignis n.66

controinteressato

**DISTRETTO VENATORIO n.10 Bassa Pianura Friulana** in persona del Presidente pro tempore, sig. Luciano Cucignato con sede in via Arco del Tramonto, 145 33054 LIGNANO SABBIADORO (UD)

controinteressato

**DISTRETTO VENATORIO n.11 “Bassa Pianura Pordenonese”** in persona del Presidente pro tempore, sig. Mario Del Bianco con sede in Azzano Decimo via Mores di Sotto 76 33082 Azzano Decimo (PN)

controinteressato

**DISTRETTO VENATORIO n.14 “Colli Orientali”** in persona del Presidente pro tempore, sig. Giampaolo Lesa con sede in Buttrio via Cividale 21 33042 Buttrio

controinteressato

**DISTRETTO VENATORIO n. 6 “Pedemontana Pordenonese” c.f 81007270937** in persona del Presidente pro tempore, sig. Luigino Cecco con sede in Pinzano al Tagliamento in via Umberto 1° n.59 33094 Pinzano al Tagliamento

controinteressato

**PROVINCIA DI UDINE C.F. 00400130308** in persona del Presidente pro tempore, dott.Pietro Fontanini con sede in Udine Palazzo Antonini-Belgrado Piazza Patriarcato 3 33100 Udine

controinteressato

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

**CONFAGRICOLTURA FRIULI-VENEZIA GIULIA** in persona del Presidente nonché legale rappresentante Prof. Cressati Claudio con sede in Udine Viale Europa Unita, 141, CF 80005340304;

controinteressato

**ENTE TUTELA FAUNA del F.V.G.** in persona del Presidente nonché legale rappresentante dott. Costantini Scala Quirico con sede in Udine Viale Europa Unita, 141, CF 94077480302;

controinteressato

**EKOCLUB INTERNATIONAL ONLUS** in persona del Presidente nonché legale rappresentante pro tempore avv. Fabio Massimo Cantarelli con sede in Roma Via Salaria, 298/A cf 96254030586

controinteressato

**ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA** in persone del Presidente nonché legale rappresentante pro tempore P.Iva 00167190305 con sede in Via XXIX Ottobre, 9/B 33033 Codroipo (UD) - Italy

per l'annullamento

-del decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015 n. 140/Pres., avente ad oggetto “Approvazione del Piano Faunistico Regionale (in seguito, **PFR**) a’sensi dell’art. 8, comma 7, della l.r. n. 6/2008”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 1°suppl.ord, n. 25 del 15 luglio 2015 (doc.1)

- della Deliberazione della Giunta Regionale 26 giugno 2015 n. 1250, avente ad oggetto “Dlgs 152/06 –Parere motivato di VAS e valutazione di incidenza del Piano faunistico regionale”, pubblicato sul Boll.Uff. n. 29 del 22 luglio 2015 (doc.2).

-e di ogni altro atto comunque coordinato o connesso con particolare riguardo al parere favorevole sul progetto di PFR reso dal **Comitato faunistico regionale** e dal **Consiglio delle Autonomie-CAL** e alla deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2015 n. 1309 (doc.3) con la quale si sono, tra l’altro, approvati il PFR, il Rapporto

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

ambientale-RA, la sintesi non tecnica e la dichiarazione di sintesi di cui all'art.17, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 152/06, disponendo di dare attuazione all'approvazione del PFR, con decreto del Presidente della Regione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale e nel sito web della Regione.

oOo

**Fatto.**

1.La Federcaccia è una associazione venatoria nazionale riconosciuta a'sensi dell'art. 34 della l.n. 157/92 e, per il vero, è la maggiore per numero di iscritti e per diffusione sul territorio nazionale. Il riconoscimento del ruolo associativo in campo faunistico-venatorio è contenuto nello stesso art.34 che attribuisce alle associazioni venatorie nazionali riconosciute la legittimazione a rappresentare, difendere e tutelare i legittimi interessi dei cacciatori, “anche attraverso lo strumento della impugnazione dei provvedimenti che pongono limiti all'esercizio della caccia” (Cons.Stato, VI, 21 aprile 1999, n. 479; e altri, fra cui TAR Lombardia Milano IV, 3 ottobre 2010, n. 533).

Federcaccia intende tutelare gli interessi dei suoi associati impugnando il PFR e gli atti ad esso connessi perché in contrasto con la normativa friulana che costituisce una disciplina regionale nell'ambito dell'autonomia speciale di cui gode la Regione FVG, parzialmente e non fedelmente raccordata con quella nazionale: significativamente con **l'art. 10 della legge n. 157/92**, intitolato “*Piani faunistico.venatori*” e con gli artt. 14 e 15 della stessa legge intitolati rispettivamente “*gestione programmata della caccia*” e “*Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia*”.

Non è intendimento della ricorrente di porre interamente nel nulla il PFR: un simile obiettivo sarebbe in contrasto con le attese di anni (soddisfatte transitoriamente dagli “atti di indirizzo” di cui all'art. 3, lettere a) e f) della l.r.n. 6/2008) e con l'urgenza di applicarlo in positivo, ma di chiederne l'annullamento finalizzato alla necessaria correzione per via amministrativa. Rispetto ad un simile esito nella giurisprudenza amministrativa si incontra il precedente rappresentato da **Cons. Stato, VI, 10 maggio**

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

**2015, n. 2755** la cui massima recita: “La legislazione vigente non preclude al giudice amministrativo di determinare gli effetti delle sentenze di accoglimento da lui pronunciate, anche con un temperamento della tradizionale regola, per cui l'accoglimento del ricorso comporta l'eliminazione integrale degli effetti dell'atto lesivo impugnato di cui è stata accertata l'illegittimità”.

Non è un precedente isolato, dal momento che la stessa sentenza evoca il proprio precedente 9 marzo 2011, n. 1488; “ma si tratta di una conseguenza del processo amministrativo che aveva come scopo anche quello di rendere espliciti i poteri, sino ad allora impliciti del giudice amministrativo...Alla prima prova dei fatti – osserva M.RAMAIOLI, in *Dir.proc.amm.* 2012, p.280 ss) - il c.p.a. dimostra la sua utilità come fonte che induce il giudice amministrativo a riflettere sulle sue possibilità di azione, senza cristallizzarle negli effetti già conseguiti, come si poteva temere, ma costruendo invece la base per nuove affermazioni nell'ottica, sempre condivisibile, di una maggiore effettività”.

Il richiamo del precedente giurisprudenziale nell'attuale processo è tanto più utile in quanto l'atto annullato era il piano faunistico regionale della Puglia: non rilevano, infatti, i caratteri differenziali dei due ordinamenti regionali faunistico-venatori (basti dire che il PFR è adottato con dGR e approvato con decreto presidenziale a differenza di quello pugliese che è approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, previa acquisizione dei piani provinciali e del parere del Comitato tecnico regionale, per il quinquennio successivo. Conta, invece, il principio enunciato dalla Sesta Sezione in questi termini “...il Collegio ritiene dunque di statuire che l'accoglimento dell'appello in epigrafe e del corrispondente ricorso di primo grado, comporta unicamente la produzione di effetti conformativi, in assenza di effetti caducatori e di annullamento, in quanto la Regione Puglia deve emanare ulteriori provvedimenti, sostitutivi ex nunc di quelli risultati illegittimi e che tengano conto dei medesimi effetti conformativi e della sopravvenuta entrata in vigore del decreto legislativo n.4 del 2008”. Su questa premessa

“La Sezione ritiene di statuire che la Regione Puglia proceda alla approvazione dell’ulteriore piano faunistico-venatorio, rilevante fino all’anno 2014, entro il termine di dieci mesi decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ...”.

Tanto premesso, la Federcaccia confida nell’annullamento del Piano de quo per la quantità e rilevanza delle previsioni illegittime (molte delle quali afferenti anche al documento di VAS).

oOo

2. E’giunto finalmente in porto con il decreto presidenziale del 10 luglio 2015 – dopo una attesa di 15 anni – il **PFR**, la cui approvazione con l’atto appena nominato è stata preceduta dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) a’ sensi della Direttiva 2009/42/CE e del d.lgs. n. 152/06, avviata con dGR del 13 dicembre 2012 n.2240, nonché dalla deliberazione della Giunta Regionale del 3 luglio 2015, n. 1309, con la quale – previa revisione dell’autorità precedente conseguente ai propri decreti n. 062/Pres. e n.70/Pres./2015, nonché ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.lgs n. 152/06 – è stato approvato il detto Piano Faunistico Regionale a’ sensi dell’art. 14 della l.r. 16 giugno 2007, n. 17.

Il PFR è disciplinato, per quanto riguarda i suoi contenuti, dall’art. 8 della l.r. 6 marzo 2008, n. 6, di cui si trascrivono le disposizioni più significative:

1. “La regione predispose il PFR, quale atto di programmazione generale per la realizzazione dei seguenti obiettivi:

- a) tutela, conservazione, riproduzione e miglioramento della fauna selvatica e della biodiversità
- b) gestione del patrimonio faunistico e del prelievo venatorio nel rispetto del principio della pari dignità di ogni forma di esercizio venatorio e nel rispetto delle culture, della storia, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli Venezia Giulia.

2. Il PFR, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, lett.a), provvede a:

- a) individuare lo stato delle diverse specie selvatiche e dei relativi habitat con particolare riferimento a quelle tutelate dalla disciplina comunitaria;
- b) analizzare le dinamiche delle diverse popolazioni faunistiche
- c) individuare le misure volte al miglioramento dello stato faunistico e degli habitat

3. Il PFR, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, provvede a:

- a) individuare il territorio agro-silvo-pastorale vocato alla programmazione faunistica;
- a)bis) determinare i confini della Zona faunistica delle Alpi in attuazione dell'art.2
- a)ter) determinare i criteri per individuare le dimensioni spaziali e faunistiche dei territori destinati a protezione della fauna selvatica;
- b) individuare unità territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica e gestionale
- c) determinare la capacità faunistica delle specie cacciabili per ciascuna unità territoriale e il massimo prelievo sostenibile delle stesse
- d) individuare i criteri per determinare il numero massimo di cacciatori che possono esercitare l'attività venatoria in ciascuna Riserva di caccia
- e) indicare strategie, obiettivi faunistici e criteri per la predisposizione e l'adozione dei piani venatori distrettuali;
- f) individuare i criteri per la differenziazione del prelievo venatorio venatorio relativo alla selvaggina "pronta caccia" rispetto alla fauna selvatica a caccia
- g) individuare i criteri per disciplinare il prelievo di selezione agli ungulati anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla l.157/92
- h) determinare i criteri per la costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie, delle zone cinofile e per lo svolgimento di prove e gare cinofile
- i) definire programmi specifici di conservazione faunistica relativi a specie di fauna selvatica in difficoltà .....

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

4. Al fine di assicurare la necessaria uniformità della programmazione faunistica sul territorio regionale, i programmi di gestione faunistica delle aree protette si raccordano con il PFR....

5. Il PFR e i relativi aggiornamenti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta Regionale, previo parere del Comitato e del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett.b), della legge reg. 1/2006 e successive modifiche

oOo

3. La gestazione del Piano è stata lunga e complessa come attesta il lavoro svolto nell'ambito del Comitato faunistico regionale (*breviter*, Comitato) previsto dagli artt. 6 e 7 della citata l.r. n. 6/2008, il cui comma 1, lett. a), recita: “esprime pareri sul PFR, sugli atti della programmazione faunistica e venatoria e, in generale, su ogni questione afferente alla gestione faunistica e venatoria”

In effetti esso è stato convocato il 7 maggio 2014, il 25 giugno 2014, il 21 luglio 2014, il 4 agosto 2014, il 10 settembre 2014, il 18 settembre 2014 ed il 6 ottobre 2014 (docc dan.4 a n.10). Fra i suoi componenti figurava anche il rappresentante per l'Italia della F.A.C.E. (Federazione delle Associazioni Venatorie Europee) che ha portato contributi utili alla elaborazione dei pareri emessi dal Comitato contribuendo con documenti e relazioni, oltre che con puntuali interventi, alla redazione del testo del Piano, ma quasi sempre disattesi.

4. La VAS si è articolata in sei fasi e i relativi atti sono stati approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione 3 luglio 2015 n. 1309.

La Regione FVG si attiene alle regole della legge n. 394/91 sulle aree naturali protette, ma la *sostenibilità* e gestione delle risorse naturali è perseguita autonomamente con la programmazione di cui si è appena detto, alla quale si accompagna la gestione dell'attività venatoria mediante l'utilizzo *sostenibile* delle risorse faunistiche.



*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

Di questa problematica - tesa a conciliare la gestione della fauna selvatica con la tutela dell'ambiente - si è occupato in particolare il detto Comitato nel quale siedono anche i rappresentanti degli interessi faunistico-venatori che hanno formulato istanze e segnalato errori, contraddizioni o incongruenze nelle scelte faunistico-venatorie. Il Comitato, infatti, è un organo consultivo tecnico-scientifico e non un organo politico di tal che i suoi pareri sono – o dovrebbero essere – contributi finalizzati alle migliori scelte nella direzione della tutela dell'ambiente e della fauna selvatica ed al tempo stesso alle possibilità di prelievo venatorio in quanto recepiti nel PFR a cura della Giunta Regionale e del successivo (e pedissequo) decreto del Presidente regionale, quali titolari del potere politico-amministrativo di determinare le scelte contenute nel Piano. La Giunta Regionale poteva – e nei casi segnalati doveva - disattendere il parere del Comitato; ma di ciò più oltre.

Nelle osservazioni e riserve messe (parzialmente) a verbale della seduta del Comitato del 7 maggio 2014 (doc.4) e riproposte nel corso delle riunioni del Comitato del 25 giugno 2014 (doc.5), del 4 agosto 2014 (doc.7) e 6 ottobre 2014 (doc.10) l'osservante – vale a dire il rappresentante della FACE – ha sollevato alcuni rilievi – anche di legittimità – che il Comitato ha ignorato o non accolto *tout court*.

5.Ed è proprio in questa prospettiva che Federcaccia contesta la legittimità di alcune scelte a causa della carenza di motivazione o della contraddittorietà e illogicità (anche del parere del Comitato) o di veri e propri errori, nonché di difetto di istruttoria, quando pure non si tratti - come si vedrà - di violazione di legge. Infatti nella misura in cui il parere del Comitato è stato recepito dalla Giunta Regionale e, a seguire, approvato dal Presidente della Regione, è rifluito nel Piano, con l'effetto di inficiarne la validità. I vizi del parere e conseguentemente della determinazione della Giunta Regionale, infatti, invalidano il decreto presidenziale approvativo del Piano.

6.Nelle premesse del decreto presidenziale, infatti, si legge: “vista la deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2014 n. 2140 con la quale il progetto di PFR è stato

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

adottato in via preliminare ai fini della acquisizione del parere del CAL”; “visto il parere favorevole sul progetto di PFR, con le osservazioni accolte dall’Assessore regionale competente, espresso dal CAL nella riunione del 1° dicembre 2014”; “vista la deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2014, n. 2624 con la quale il progetto di PFR, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono stati adottati in via definitiva ed è stato disposto l’avvio delle consultazioni di cui agli artt. 13, co.5 e 6, e 14 del d.lgs. 152/06 “; “visti i propri decreti del 20 marzo 2015 n. 062/Pres. e del 30 marzo 2015 n. 070/Pres. con i quali si sono approvati i piani di conservazione e sviluppo dei parchi naturali regionali, rispettivamente, delle Prealpi Giulie e delle Dolomiti friulane, modificandone definitivamente la perimetrazione”; “vista la deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2015, n.1250, con cui l’autorità competente ha espresso il parere motivato di VAS favorevole al progetto di PFR e al RA comprensivo dello studio di incidenza adottati con la citata deliberazione della Giunta regionale ...in quanto non si ravvisano effetti significativi sull’ambiente , a condizione che si tenga conto delle prescrizioni di cui al punto B del dispositivo della medesima deliberazione”; “vista la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2015 n. 1309, con la quale si sono fra l’altro approvati il PFR e il RA, la sintesi non tecnica e la Dichiarazione di sintesi di cui all’art. 17, comma 2, lett.b), del d.lgs n. 152/06, disponendo di dare attuazione alla approvazione del PFR con decreto del Presidente da pubblicare sul Bollettino Uff.; visto l’art. 14 della l.r. n. 17/07, d e c r e t a a’ sensi dell’art. 8, co.7, della l.r. n. 6/08, è approvato il Piano faunistico regionale nel testo allegato al presente decreto come parte integrante e sostanziale richiamati gli atti approvativi ....”. La strettissima sequenza degli atti nell’ambito dell’unico e complesso procedimento di formazione del PFR è tale che i vizi afferenti agli atti endoprocedimentali – è il caso dei pareri del Comitato - legittima la ricorrente a censurarne la illegittimità

oOo

7. Prima di dedurre le singole censure un’altra premessa si impone.

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

Il PFR è, per definizione, strumento di programmazione, ma i suoi contenuti ne fanno anche uno strumento di pianificazione del territorio e, in particolare, del territorio agro-silvo-pastorale secondo la indicazione dell'art. 10 della l.n.157/92. Il linguaggio del legislatore friulano, diverso da quello nazionale, sottintende istituti e regole non compatibili con quelli dell'art. 10 appena citato, oltre che degli art.14 e 15 della stessa legge.

Di più. La Corte costituzionale non ha mai assecondato le tendenze regionali a discostarsi dalle previsioni della legge appena richiamata perché le sue disposizioni fissano standard minimi e uniformi che alle Regioni, anche quelle a statuto speciale come il Friuli Venezia Giulia, non è dato di eludere: pena l' illegittimità costituzionale delle norme regionali. La stessa legge n. 6 del 2008 è già stata dichiarata incostituzionale negli artt. 2, commi 1 e 3, 19, 23, commi 8 e 9, e 44. Sulla stessa falsariga l'Associazione ricorrente deduce l' illegittimità costituzionale degli artt. 14 e 17 della stessa legge: ma di ciò più oltre.

8.E'utile, a questo riguardo, accennare agli istituti che caratterizzano in ambito friulano la tutela della fauna selvatica e la correlata disciplina del prelievo venatorio a cominciare dagli istituti di gestione con specifico riguardo al cap.4 del PFR. Nel FVG non esistono gli Ambiti Territoriali di Caccia (gli a.t.c. dell'art.14. co.1 e ss. della l.n. 157/92), bensì tre diversi organismi fra loro strettamente collegati sia per ciò che concerne la gestione venatoria (art.12, comma 1, l.r. n.6/08: "la gestione venatoria è l'insieme delle attività necessarie per l'attuazione di un prelievo venatorio programmato e funzionale a conseguire gli obiettivi del PFR “), sia per quel che riguarda l'esercizio venatorio (art.28, comma 1, stessa legge) ovvero "il complesso delle attività dirette all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13 della l.n.157/92". Si tratta dei seguenti organismi:

- a)La **riserva di caccia** (composta e gestita da soli cacciatori) disciplinata dall'art. 14
- b)il **Distretto Venatorio** (composto dai soli Direttori delle Riserve di Caccia)

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

disciplinato dall'art. 17

c)l'**Associazione dei Cacciatori** (anch'essa composta da soli cacciatori) disciplinata dall'art.19; ma dichiarata incostituzionale dalla Corte. Torneremo sul punto.

oOo

Tanto premesso gli atti impugnati sono illegittimi e si impugnano per i seguenti

m o t i v i

**I. Violazione o falsa applicazione di legge - in relazione agli artt.13, 16 e 42 della l.r. n. 6/08, nonché alla l.r.n. 56/86, alla l.r. n.24/96 e alla l.n.157/92 – con riguardo al numero 8, terzo, quarto, quinto e settimo punto e al Cap 11.7.2 del PFR riguardante la sottoposizione dei Piani Venatori Distrettuali-PVD alla Valutazione d'incidenza, alle limitazioni alla caccia agli ungulati con cani da seguita, all'istituzione di registri, ed alla limitazione nell'uso del cane da ferma.**

**Difetto di istruttoria nonché di motivazione. Illogicità manifesta**

1. Il numero 8 - **terzo punto** - della delibera n.1250 del 26 giugno 2015 (avente ad oggetto il parere motivato di VAS – doc.2-) ha sottoposto i Piani Venatori Distrettuali (previsti dall'art.13 della legge regionale n.6/08) alla Verifica di incidenza ai sensi della dGR 1323/2014”, modificando il punto 11.1 del PFR, e precisando altresì che ...”*Il provvedimento conclusivo di tale verifica stabilirà se sottoporre o meno il piano alla procedura di Valutazione di incidenza*”. Ma una tale previsione è in contrasto con il citato art.13 l.r.n. 6/08, che non solo ha individuato una particolare procedura di adozione ed approvazione dei PVD<sup>1</sup>, ma ha altresì specificato nel comma 10 che il PVD, sottoscritto

---

<sup>1</sup> “...3. Il Distretto venatorio predispose il PVD, sentiti i rappresentanti locali delle associazioni di protezione ambientale, agricole e venatorie maggiormente rappresentative a livello regionale e gli enti locali territorialmente compresi nel Distretto venatorio, e lo propone alla Giunta regionale, trasmettendolo contestualmente alla struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria....5. L'Amministrazione regionale, successivamente al ricevimento della proposta di PVD, puo' per una sola volta richiedere al Distretto Venatorio proponente integrazioni e modifiche ai contenuti del Piano....6. La Giunta regionale, previo parere del Comitato, approva con propria deliberazione il PVD, con eventuali prescrizioni, entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta del PVD. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine per l'approvazione del primo PVD di ciascun Distretto venatorio e' di centoventi giorni.....7. Entro venti giorni

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

da un tecnico laureato con comprovata esperienza in gestione faunistica, deve contenere:....solo “g) lo studio per **valutare l'incidenza che il PVD puo' avere sui siti compresi nella rete <<Natura 2000>>**, predisposto nel rispetto della disciplina nazionale e regionale”.

Il legislatore regionale ha, quindi, consapevolmente ridotto l'ambito di controllo d'incidenza del PVD ad un obiettivo specifico: garantire la semplificazione burocratica ed il contenimento dei costi. Ebbene: sotto questo profilo la VAS si è posta in contrasto con la norma.

2. Il numero 8 **quarto punto** della medesima delibera n.1250 del 26 giugno 2015, modificando il punto 11.7.2 della proposta di PFR, ha imposto che i PVD limitassero l'attività di caccia agli ungulati con i cani da seguita prevedendo ingiustificatamente: “l'indicazione di: numero massimo di cani e di cacciatori per singola cacciata e per squadra; numero massimo di giornate; obbligo del recupero dei cani al termine della cacciata; istituzione di una fascia di rispetto dove non possono essere effettuate le braccate al confine di aree protette e istituti di produzione della fauna selvatica di dimensioni idonee ad evitare sconfinamenti dei cani (indicativamente 1 km).”

2.1. Quanto al numero di cani e di cacciatori per singola cacciata e squadra la disposizione è regolata dall'art.42 della l.r.n. 6/08, che ha introdotto l'art.7 *ter* alla l.r. n.56/1986 che, con il comma 5, ha posto una limitazione tassativa soltanto per la caccia ai cervidi<sup>2</sup>:

Così facendo, il legislatore regionale ha posto un limite soltanto al numero di cani utilizzabili in una singola azione di caccia senza con ciò porre vincoli al numero dei

---

*dall'approvazione del PVD, la struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria concede il prelievo di fauna previsto nel PVD alle Riserve di caccia e alle aziende faunistico-venatorie comprese nel territorio del Distretto venatorio proponente, nel rispetto delle eventuali prescrizioni indicate dalla Giunta regionale....”*

<sup>2</sup> “Nella caccia ai cervidi possono essere impiegati al massimo due cani per la singola cacciata o seguita per ogni squadra di cacciatori. 6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo per <<cacciata>> o <<seguita>> si intende l'azione di caccia in una zona determinata, che inizia con il rilascio dei cani da seguita e termina con il loro recupero.>>.”

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

cacciatori componenti le squadre. Peraltro la previsione della VAS e, conseguentemente, del PFR è del tutto immotivata, oltre che illogica, non dando alcuna indicazione sui tempi e numeri genericamente evocati.

**2.2** Anche il numero massimo di giornate è normativamente prefissato e non suscettibile di ulteriori limitazioni se non ad opera di una norma di pari rango. Nel caso di specie il contrasto si pone con l'art. 7 della l.r. n. 24/96 secondo cui *“1. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì e quanto previsto dal comma 2, il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre con l'integrazione, esclusivamente nel periodo che va dall'1 ottobre al 30 novembre, di due giornate per la sola caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento. 2. La caccia alla fauna selvatica stanziale è consentita al massimo per tre giorni alla settimana.”*

Anche in questo caso la previsione della VAS e, di conserva, del PFR è del tutto immotivata ed anche illogica non dando alcuna indicazione specifica sui numeri massimi di giornate genericamente evocati.

**2.3** L'istituzione di una fascia di rispetto *“dove non possono essere effettuate le braccate al confine di aree protette e istituti di produzione della fauna selvatica di dimensioni idonee ad evitare sconfinamenti dei cani (indicativamente 1 km)”* presenta più di un profilo d'illegittimità.

Intanto non è compatibile con la previsione degli artt.7 *bis* e *ter* della legge regionale n.56/86, che ha subordinato l'utilizzabilità, nella caccia tradizionale con il segugio, di esemplari che abbiano *“conseguito un apposito attestato abilitativo rilasciato dalla Provincia in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale 6/2008, superando una prova pratica di valutazione valida per l'impiego venatorio su ogni specie selvatica cacciabile”*.

Non è compatibile neppure con il comma 7 dell'art.7 della citata legge n.56/86, che autorizza gare e prove cinofile con cani da seguita su lepri, cinghiali e caprioli.....***sull'intero territorio della riserva, o su parte di essa, escluse le zone di rifugio, su autorizzazione della Direzione regionale delle foreste e della caccia....”***

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

E' evidente che, se la limitazione imposta dalla VAS trovasse fondamento nel disturbo che in astratto potrebbe creare l'inseguimento della preda, sarebbe illogico prima che inutile vietarlo nell'esercizio venatorio dal momento che sarebbe comunque possibile nell'addestramento o utilizzo dei segugi in gare.

E' illogico, infine, il divieto perché imposto ad una sola forma di caccia con cani da seguita, ovvero agli ungulati, senza contemporaneamente prevedere il limite per la medesima forma di caccia alla lepre. Infatti si determinerebbe in concreto l'impossibilità di raggiungere un qualsivoglia risultato di non-disturbo (ammesso che tale fosse l'intendimento dell'Amministrazione).

**2.4.** Il medesimo argomento vale per l'ulteriore fascia di rispetto prevista dalla VAS, al numero 8 **settimo punto** della delibera n.1250 del 26 giugno 2015 *“di 50 e 100 metri dalle aree protette in cui rispettivamente vietare la caccia con i cani da ferma e la caccia alla selvaggina migratoria”*. L'art.7, comma 2, della l.r. n.56/86 prevedeva, infatti, e tuttora prevede, che *“L' addestramento e l' allenamento dei cani da ferma potranno effettuarsi da parte dei soli soci della riserva di caccia di diritto **sull' intero territorio** della medesima, escluse le zone di rifugio, per il periodo dal 1° agosto all' ultimo giorno di febbraio”*.

L'art.7, comma 3, della l.r. n. 24/96 - che ha recepito integralmente la legge 157/92 - individua le zone di divieto dell'attività venatoria solo su *“terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, comunque svolta, ai tetraonidi, ai palmipedi ed ai trampolieri, nonché alla cesena. È fatta altresì eccezione per la caccia alla lepre che è consentita solo 48 ore dopo l'ultima nevicata”* e non pone alcun limite ai territori contigui alle aree protette o di divieto di caccia. L'estendimento è pertanto *contra legem* oltre che illogico.

**2.5.**Le previsioni di cui ai precedenti punti 2 sono, in ogni caso, illegittime per difetto d'istruttoria e travisamento dei fatti dal momento che sono state introdotte per corrispondere alle osservazioni dell' ISPRA n.1.4.1556 del 26 febbraio 2015 che ha

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

chiesto, incomprensibilmente e immotivatamente, di vietare la caccia con i cani da seguita alla specie capriolo.

A fronte di tale sollecitazione l'Amministrazione regionale, anzi che recepirlo o respingerlo, ha introdotto limitazioni generali all'utilizzo del segugio nella caccia agli ungulati, vale a dire anche a quelle specie, come il cinghiale, che – è noto - hanno popolazioni in preoccupante aumento con seri pericoli alla circolazione stradale e gravissimi danni all'agricoltura ed il cui prelievo dovrebbe essere, al contrario, agevolato (se non incoraggiato).

**3.** Il numero 8 **quinto punto** della stessa delibera n.1250 del 26 giugno 2015, modificando il punto 11.7.2 del PFR, ha stabilito che i PVD dell'art.13 della l.r.n.6/08 devono prevedere *“l'adozione dei registri di braccata negli istituti che praticano la caccia con il segugio e di analoghi registri delle uscite negli istituti che praticano la caccia di selezione”*; ma si tratta di previsione che – oltre che ingiustificata riferendosi ad un istituto inesistente nella normativa italiana e regionale - pone un obbligo di registrazione di eventi ed attività che hanno già una regolamentazione normativa presso che identica.

L'art.30 della l.r.n.6/08, infatti, nel recepire l'art.12, comma 12, della l. n.157/92, ha istituito il *tesserino regionale di caccia* nel quale il cacciatore deve annotare la forma di caccia praticata, le giornate fruite, le specie e quantità di fauna prelevata giornalmente; ma per effetto del citato art.30, è stato introdotto anche l'obbligo irragionevole d'inserire le zone specifiche di esercizio dell'attività venatoria !

Si pone peraltro in violazione di legge ampliando il numero e tipologia dei registri obbligatori già individuati in modo tassativo dal legislatore regionale con il comma 4 dell'art.16 della l.r.n.6/08 (Regolamento di fruizione venatoria); (4) *“I registri obbligatori sono il registro dei soci ed il registro degli abbattimenti che debbono essere tenuti conformemente al modello tipo approvato dalla Giunta Regionale”*.

oOo



**II. Violazione o falsa od erronea applicazione di legge con specifico riguardo agli artt.3, 6 e 7 della l.r. n. 24/96 concernente la limitazione delle giornate di caccia alla Tortora ed all'Allodola del Punto 4, quinto e settimo capoverso, della delibera di VAS e dei punti 6.11.3.2 e 6.15.1.4.2 del PFR. Difetto di motivazione**

Il punto 4 della delibera n.1250 del 26 giugno 2015 ha imposto - relativamente a periodi, giornate e numero di capi prelevabili delle specie Tortora e Allodola - la modifica dei paragrafi 6.11.3.2 e 6.15.1.4.2 del PFR, che, in particolare, stabilisce, relativamente alla Tortora “ *d’inserire delle misure finalizzate a limitare la pressione venatoria quali la limitazione del numero di giornate di caccia a 3 nel mese di settembre e la fissazione di un carniere massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di 5 e 20 capi*”.

Per quanto riguarda l'Allodola, il PFR stabilisce: “*il carniere dovrà essere limitato a 10 capi al giorno e 50 a stagione e l’apertura della caccia dovrà essere posticipata al mese di ottobre, o comunque alla data individuata dalla Regione ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 6/2008*”.

Sono così stati introdotti limiti in contrasto con quanto consentito dalla normativa regionale.

Quanto al carniere individuale, infatti, l’art. 6 della legge regionale n.24/1996 non pone limitazioni se non per alcune specie diverse dalla tortora ed allodola “*per ogni giornata di caccia alla fauna selvatica migratoria non possono essere abbattuti complessivamente da parte di un cacciatore più di venticinque capi, dei quali non più di dieci anseriformi, sette caradriformi, di cui non più di cinque beccacce, e cinque colombacci*”, mentre non pone limiti alle specie Allodola e Tortora in riferimento all’intera stagione venatoria.

Quanto ai periodi, l’art. 3 della medesima norma stabilisce che “*1. Nel territorio del Friuli-Venezia Giulia e nelle zone di mare di cui all’articolo 6 della legge regionale 21/1993, la caccia alla fauna selvatica è consentita nei confronti delle seguenti specie e per i periodi sottoindicati: a) specie cacciabili dall’1 settembre al 10 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*), tortora (*Streptopelia**

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

*turtur);.....d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: allodola (Alauda arvensis).....*

In relazione alle giornate di caccia possibili l'art.7 prevede che *“Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì e quanto previsto dal comma 2, il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre con l'integrazione, esclusivamente nel periodo che va dall'1 ottobre al 30 novembre, di due giornate per la sola caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento.*

Come si vede, le misure in esame sono in contrasto con la normativa friulana rispetto alla quale manca qualsiasi cenno di motivazione riduttiva. E sono in ogni caso immotivate.

oOo

**III. Violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 8 comma 3 e 7 comma 2 della l.r. n.6/08, con particolare riguardo al capitolo 9 del PFR avente ad oggetto “determinazione del numero massimo di cacciatori che possono esercitare l'attività venatoria in ciascun distretto venatorio” e all'allegato 3/5 “Sintesi ed obiettivi gestionali e numero di cacciatori”. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità.**

Il Capitolo 9 del PFR si occupa del numero di cacciatori assegnabili a ciascun Istituto di Gestione (Riserva di Caccia e Distretto), tenendo conto che l'art. 8 della l.r. n. 6 del 2008, dedicato al *Piano faunistico regionale* – come si è appena visto – lo concepisce *quale atto di programmazione generale per la realizzazione dei seguenti obiettivi*: segue la specificazione (comma 1).

Inoltre, al comma 3, prevede: *“Il PFR, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, lettera b), provvede a: d) individuare i criteri per determinare il numero massimo di cacciatori che possono esercitare l'attività venatoria in ciascuna riserva di caccia”.*

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

Sennonchè non sono indicati i criteri indispensabili per determinare il numero massimo di cacciatori che possono esercitare l'attività venatoria in ciascuna Riserva di caccia. La violazione del sopracitato art. 8, comma 3, non potrebbe essere più manifesta.

Al capitolo 9, peraltro, è strettamente connesso l'allegato 3/5 (alla delibera n.1309, pagg. da 37 a 44, intitolata “Sintesi ed obiettivi gestionali e numero di cacciatori”), che propone le tabelle con l'indicazione dei posti disponibili, dei cacciatori assegnati e dei cacciatori assegnabili. Ma **tale allegato non è stato mai portato all'esame del Comitato Faunistico per il parere obbligatorio**; né mai è stato discusso nel Comitato (come si desume dai verbali). L'unico parere riconducibile al numero di cacciatori assegnabili è stato affrontato dal Comitato nella seduta del 21 luglio 2014 relativamente alle riserve di Fontanafredda e Cordovado (doc.6 pag.4 verbale).

Dall'esame delle diverse proposte di PFR pubblicate sul BUR – si tratta, per inciso, di quelle riadottate dalla Giunta Regionale con delibera n. 2240 del 13 dicembre 2012 (doc.11); di quella adottata dalla Giunta con delibera n.2140/14 (doc.12) per l'acquisizione della VAS; ed infine di quella approvata con la delibera 1309 (parere motivato di VAS), (pag.40 allegato 3/5) – traspare che, senza alcuna istruttoria o giustificazione, sono variati i numeri dei soci assegnabili alle Riserve. Esempi lampanti sono quelli delle Riserve di Farra D'Isonzo, Camino al Tagliamento, Dignano, Pavia di Udine e Remanzacco (docc.11 e 12)

oOo

#### **IV.Violazione di legge in relazione all'art.8 legge regionale n.6/08. Eccesso di potere per omessa motivazione, difetto d'istruttoria dell'intero capitolo 4 del PFR**

**Punto 4.2.** “Istituti di gestione venatoria”: non sono determinati né declinati i criteri di individuazione dal momento che il PFR si è limitato ad un'elencazione degli istituti e dei richiami cartografici: e ciò in palese violazione dell'art.8, comma 3, lett.b), della l.r. n.6/08, che stabilisce: “*Il PFR, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, lettera b)*” [vale a dire: gestione del patrimonio faunistico e del prelievo venatorio nel rispetto del

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

principio della pari dignità di ogni forma di esercizio venatorio e nel rispetto delle culture, della storia, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli Venezia Giulia], provvede a: “*individuare unità territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica e gestionale*”.

Le singole riserve di caccia, senza alcun approfondimento circa l'effettiva omogeneità territoriale e la vocazione faunistica e gestionale, sono state conservate nel PFR così come individuate con la legge reg. n.13/69 ovvero più di quarant'anni fa', avallando finanche frammentazioni intercomunali (come è accaduto per la *Riserva di Taipana*, divisa in due con la formazione di *Monteaperta*: pag.30 del PFR) sorte da controversie fra cacciatori in seno alle rispettive associazioni: che – superfluo dirlo - nulla hanno a che vedere con la pianificazione faunistico-venatoria.

**-Punto 4.5** Istituti destinati alla produzione della fauna selvatica: non sono determinati né specificati i criteri d'individuazione. Il PFR si limita ad un'elencazione degli istituti e richiami cartografici, in aperta violazione dell'art.8 *bis* l.r.n.6/2008, secondo il quale le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura devono essere individuate in base ai criteri dettati dal Piano faunistico regionale, sentito il Distretto venatorio e le Riserve di caccia territorialmente interessate. Solo in via transitoria, vale a dire in attesa del PFR, la Regione può provvedere (come peraltro ha fatto) a determinare i criteri per l'individuazione delle dimensioni spaziali e faunistiche dei territori da destinare a protezione della fauna.

**Punto 4.6** Istituti di protezione: non sono determinati né specificati i criteri per la loro individuazione, perché il PFR si è limitato ad un'elencazione degli istituti e dei richiami cartografici. E anche questo in violazione dell'art.8 della l.r. n.6/08.

oOo

**V. Violazione o falsa od erronea applicazione di legge in relazione all'art.12 della l.r. n.24/96, numero 7, terzo punto e Cap 13.3.4 del PFR sui criteri per prove e gare cinofile ai Caprioli con cani da seguita ed in violazione dell'art.7 della L.R.**

**n.56/86 relativamente ai galliformi alpini. Difetto di istruttoria e di motivazione.**

**Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifeste.**

Il numero 7, terzo punto, della delibera n.1250 del 26 giugno 2015 (parere motivato di VAS, già richiamato) ha inaspettatamente imposto la modifica del paragrafo 13.3.4 del PFR relativo alle *Prove e gare cinofile* stralciando le prove e gare cinofile con il cane da seguita su *Capriolo* e le gare cinofile su *Galliformi alpini*".

Sennonchè:

a) per quanto riguarda il segugio la previsione è in grave e insanabile contrasto con la volontà del legislatore regionale che, nel comma 4 dell'art. 12 della l.r.n. 24/96, ha stabilito: “ *Le norme di cui all'articolo 7 della legge regionale 56/1986 concernenti l'addestramento, l'allenamento e l'effettuazione di gare cinofile dei cani da seguita trovano applicazione anche nei confronti della specie capriolo*”.

b) Anche la limitazione inerente ai galliformi alpini è in contrasto con una pluralità di disposizioni di legge. Infatti: per l'art. 7 della l.r. n.56/86 “*Ogni Riserva di caccia deve destinare una zona di almeno 20 ettari all'addestramento e allenamento dei cani da caccia, che sono consentiti tutti i giorni dell'anno ai soci della riserva ed a tutti i cacciatori residenti nel territorio della riserva, purché non soci delle riserve confinanti*”.

Inoltre “ *L' addestramento e l' allenamento dei cani da ferma potranno effettuarsi da parte dei soli soci della riserva di caccia di diritto **sull' intero territorio della medesima, escluse le zone di rifugio, per il periodo dal 1 di agosto all' ultimo giorno di febbraio***<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> E prosegue: “....Sull' intero territorio della riserva, o su parte di essa, escluse le zone di rifugio, su autorizzazione della Direzione regionale delle foreste e della caccia, sentiti i Distretti venatori competenti per territorio e l'Istituto faunistico regionale, previo consenso dei Direttori delle riserve interessate, si potranno effettuare gare cinofile con cani da ferma su selvaggina naturale.... L'addestramento per dette gare potrà essere autorizzato da parte della Direzione regionale delle foreste e della caccia, sentiti i Distretti venatori competenti per territorio e l'Istituto faunistico regionale, previo consenso dei Direttori delle riserve interessate, sentito il Consiglio direttivo, a favore di persone nominativamente indicate, compresi i non soci ed i non cacciatori....”

Come si vede, le gare cinofile sulla selvaggina naturale si possono svolgere senza alcuna limitazione; pertanto è illogico – prima che illegittimo - vietare le gare cinofile che presuppongono concorrenti limitati nel numero, selezionati e con particolari abilitazioni, continuando a consentire, a'sensi del secondo comma del citato art.7, la possibilità per tutti i cacciatori della medesima riserva di allenare ed addestrare i cani da ferma.

oOo

**VI. Violazione o falsa applicazione di legge con specifico riferimento al capitolo 8 dedicato a consistenze obiettivo N.O. e con riguardo al D.O. Difetto di istruttoria. Motivazione illogica**

1. Punto di partenza è l'art. 8 della l.r. n.6/08 intitolato "Piano faunistico regionale" - vero asse portante dalla normativa friulana in tema di programmazione faunistico-venatoria – che recita:

"1.La Regione predispone il Piano faunistico regionale (PFR), quale atto di programmazione generale per la realizzazione dei seguenti obiettivi".

3. Il PFR, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, provvede a: ... c) determinare la capacità faunistica delle specie cacciabili per ciascuna unità territoriale e il massimo prelievo sostenibile delle stesse..".

L'architrave del PFR sono le così dette **N.O.** ovvero le **Consistenze Obiettivo** che nel PFR sono trattate nel capitolo 8, ma influenzano o determinano il contenuto di molti altri capitoli, compresi quelli – è il caso del capitolo 14 - che si occupano dei procedimenti di "commissariamento" delle Riserve di Caccia nell'ipotesi in cui sui rispettivi territori non si giunga all'**N.O.** nell'applicazione del PFR.

Nella riunione del Comitato Faunistico del 25 giugno 2014 ([doc.5](#)) sono state evidenziate le lacune nell'individuazione delle N.O. sì che il capitolo è stato modificato con l'inserimento di alcune "prese d'atto" e "impegni di correzione" (pag.219 PFR).

Il modello adottato nella proposta di PFR 2008 risulta sufficientemente *predittivo* per ambiti territoriali molto estesi, assai meno per il singolo istituto di gestione. Donde il

rilievo che i valori di N.O. in alcuni istituti e per alcune specie si discostano sensibilmente dall'attuale situazione faunistica.

Dopo una prima applicazione del PFR – vale a dire dopo aver conseguito i primi risultati della sua applicazione - saranno disponibili ulteriori, indispensabili elementi per determinare la reale capacità anticipatrice del modello utilizzato: che è come dire, per valutare il grado di approssimazione quantitativa dei valori previsti (e attesi) dal modello rispetto ai valori osservati. Si trattava di un approccio tecnico apprezzabile; ma non è stato preso in considerazione, benché fosse chiaro che l'asse portante del PFR era sbagliata, soprattutto in relazione ai dati di riferimento dei singoli istituti di gestione (in particolare, le riserve). Non soltanto, infatti, non si sono immediatamente introdotti i correttivi (salvo che alle **D.O. "Censimenti attesi"**), ma non si sono neppure coordinati gli argomenti collegati agli altri capitoli: è il caso emblematico del capitolo 14.5 ove si intima la revoca quale "provvedimento adottabile nei casi in cui si sia verificata una gestione che contrasti con gli obiettivi del PFR o del PVD, con le prescrizioni del provvedimento di adozione del PVD o con la tutela della fauna<sup>4</sup>.

La revoca interviene anche “nel caso in cui sia accertata una densità sensibilmente inferiore a quella dichiarata annualmente dall'Istituto di gestione” [ad esempio: se rappresenta non più del 70% della densità dichiarata]. La circostanza per cui la densità accertata sia critica in relazione alla biologia della specie, costituisce “un'aggravante”.

In definitiva è lo stesso PFR ad ammettere l'errore nell'individuazione della N.O. per i singoli istituti di gestione: e non di meno impone il commissariamento delle Riserve se non raggiungono le N.O.

---

<sup>4</sup> nei casi di: 1. gravi sforamenti, di cui al paragrafo 11.7.1, dei piani di prelievo; 2. superamento del piano di prelievo concesso dei Galliformi; segue: alpini e della starna; 3. decremento sensibile della popolazione, anche se a livelli non inferiori della consistenza obiettivo; 4. densità effettiva della popolazione pre-riproduttiva di lepore bruno europea inferiore a 5 soggetti/100 ettari (in territori di pianura); 5. densità della popolazione di lepore bruno europea inferiore al valore obiettivo e nel breve periodo (2-3 anni) non incrementa; 6. densità effettiva molto inferiore a quella obiettivo (indicativamente inferiore al 50% dell'obiettivo stesso).

2. Quanto al D.O. riferito ad una specie, è la densità ottimale della specie stessa in relazione ad una determinata area e si esprime in individui/100 ettari. Essa può differire da N.O. in quanto è legata alle strategie ed agli obiettivi gestionali di un'area e quindi può essere anche significativamente inferiore a NO. L'esempio classico è il Cervo nell'area del Cansiglio: al fine di prevenire il sovrapascolo e i danni alla rinnovazione forestale la D.O. dovrà essere inferiore alla N.O. di quell'ambito (numero di cervi che l'ambiente supporterebbe).

La DO quindi è – anzi, deve essere - il frutto di scelte strategiche di livello locale in funzione delle esigenze di differenti portatori d'interesse. Non è necessariamente un valore finito ma può essere intesa come *range* di valori<sup>5</sup>

3. Nelle proposte di modifica al piano ed in particolare nella parte relativa alla metodologia utilizzata per definire gli obiettivi di gestione (Capitolo 8), non si rilevano adeguamenti o modifiche sostanziali se non aggiornamenti numerici delle densità obiettivo individuate in modo arbitrario.

I valori di N.O. previsti dal PFR 2008 rimangono il principale riferimento per il confronto con censimenti del 2013. Tale aspetto era stato considerato come uno degli elementi più problematici di quel piano in quanto calcolato su basi poco solide.

Si sottolinea nuovamente come il Piano di allora si reggesse su un modello per individuare gli obiettivi gestionali, basato su una semplificazione eccessiva delle variabili considerate e con l'utilizzo di dati di partenza per varie ragioni inadeguati. I risultati prodotti da quel modello (peraltro mai validato sperimentalmente sul campo), già allora macroscopicamente sballati (K Camoscio in alcuni distretti, K Cinghiale in alcuni distretti), si confermano oggi largamente inesatti, in modo particolare osservando i valori proposti per alcuni ambiti e per alcune specie.

---

<sup>5</sup> Esempio: D.O. minima al disotto della quale una specie non è prelevabile; D.O. ottimale per la gestione della specie; D.O. ottimale per la gestione agroforestale di un sito; D.O. massima al di sopra della qual la gestione di una specie può presentare problemi di varia natura)



*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

La parte metodologica relativa ai criteri utilizzati per individuare gli obiettivi gestionali *al 2019* non chiarisce il processo logico utilizzato e lascia trasparire elementi di soggettività inaccettabili. Infatti manca un'analisi delle serie storiche e non di meno si ipotizza che le popolazioni di ogni specie siano in grado di crescere solo limitando i prelievi. In realtà i fattori che condizionano la crescita di una popolazione sono molteplici e la gestione venatoria talvolta è marginale: è il caso del trend negativo delle popolazioni di coturnice e capriolo in alcune aree protette regionali dove, dal 1996, non si effettuano prelievi. Ciò comporta, per alcune specie, l'individuazione di densità *obiettivo 2019* illogiche e, soprattutto, inattendibili. Le densità attese al 2019 non corrispondono ad un obiettivo effettivamente raggiungibile, e sembra più un accordo tra le parti che il frutto di un processo istruttorio rigoroso, cioè analitico. Trova così conferma il difetto di istruttoria e la illogicità delle scelte del PFR dedotte nel titolo.

oOo

## **VII. Ulteriore difetto di istruttoria con riferimento all'abnormità delle N.O.**

**Insufficiente disamina dei dati reali. Contraddittorietà e illogicità delle scelte in rapporto a dati faunistici insussistenti o erronei. Sindacabilità della dell'esercizio manifestamente erroneo della discrezionalità tecnica**

La censura che precede postula un ulteriore riscontro. I valori delle N.O. previsti dal PFR 2008 - che costituiscono il principale riferimento del Piano e l'unico confronto con i censimenti 2013 – rappresentano uno degli elementi più problematici in quanto costruito su presupposti errati (Carta degli Habitat sbagliata e superata oltre che redatta secondo tecniche non validate *sul campo*).

Si ricorda che le N.O. determinano i piani di prelievo e quindi i tempi e modi della caccia nelle Riserve del F.V.G. e quindi - a titolo esemplificativo – si dimostra l'abnormità delle N.O.: **Cervo a Paluzza** (Distretto 3): N.O. del PFR n. 32 censimento 2013 n. 270 (quasi 10 volte il N.O. ! Il dato è chiaramente sbagliato), abbattimenti 2013 n.44 (oltre il N.O.) Il dato è sbagliato quanto al censimento atteso nel 2019 n.270 (non

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

si spiega: il dato è arbitrario); abbattimenti attesi nel 2019 n.54 (perché? il dato è arbitrario: si dovrebbe abbattere molto di più)

-ulteriore esemplificazione dell'errore e dell'uso distorto e illogico della discrezionalità nelle assegnazioni di capi mediante comparazione all'interno dello stesso Distretto **cervo a Prato Carnico** (Distretto 3) N.O. n. 58

-censimento 2013 n. 132 (quasi 2,5 volte il NO ! è sbagliato) abbattimento 2013 n.23 (la metà del NO ) - censimento atteso nel 2019 n.132 (Dato arbitrario: il Cervo è in incremento, quindi dovrebbero prevedersi più capi, prevedendone meno si autorizzerà meno abbattimenti)

-abbattimenti attesi nel 2019: n.26 (Dato arbitrario si dovrebbe abbattere molto di più se il parametro è il N.O. o molto di meno se comparato a quello di Paluzza)

-Ulteriore esemplificazione dell'errore e di un uso manifestamente distorto della discrezionalità nelle assegnazioni di capi mediante comparazione fra riserve appartenenti a diversi Distretti ed appartenenti al medesimo distretto

**Lepre a Povoletto** (distretto 5) N.O. n. 364

-censimento 2013 n. 219 (sensibilmente più basso del N.O.)

-abbattimento 2013 n.30 ( percentuale di prelievo dell'8,24 % rispetto al N.O.)

-censimento atteso nel 2019 n.364 (pari al NO)

-abbattimenti attesi nel 2019 n.109 ( pari al 30% rispetto al NO)

Questi dati sembrano dimostrare che a Povoletto si sia registrato un incremento nel prelievo, ma così non è, poiché nel Distretto di appartenenza la N.O. complessiva è di 5365 lepri ed il censimento 2013 di 1875 e fin quando i censimenti non saranno prossimi alla N.O. il prelievo non è possibile o soltanto in percentuali bassissime anche nelle riserve con una popolazione prossima alle N.O.

**Lepre a Cervignano** (distretto 15)

N.O. n.157

Censimento 2013 n.142 (quasi pari al N.O.)

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

Abbattimento 2013 n.55 (percentuale di prelievo pari al 35 % del N.O.)

Censimento 2019 n.157 (Il dato è arbitrario: la lepre è in incremento quindi dovrebbero prevedersi più capi; prevedendone meno si autorizzerà meno abbattimenti)

Abbattimenti attesi nel 2019 n.44 (percentuale di prelievo pari al 28% del N.O. ovvero, appunto, in riduzione)

### **Lepre a Belvedere Pineta (distretto 15)**

N.O. n.29

Censimento 2013 n.340 (quasi 12 volte il N.O.)

Abbattimento 2013 n.142 (percentuale di prelievo pari al 500 % del N.O.)

Censimento 2019 n.340 con 157 abbattimenti (ma il dato è arbitrario perché la lepre è in incremento: ergo dovrebbero prevedersi più capi, prevedendone meno si autorizzerà meno abbattimenti)

Abbattimenti attesi *al 2019* n.. (percentuale di prelievo pari al 351 % del N.O. ovvero in forte decremento)

-In presenza di questi dati si può parlare a buon diritto di palese erroneità dei censimenti attesi ovvero delle D.O. Se ne deduce che i criteri utilizzati per individuare gli obiettivi gestionali *al 2019* - come riformulati dagli Uffici regionali - sono inadeguati, oltre che contraddittori: non chiariscono infatti il processo logico seguito nei censimenti e, a seguire, degli abbattimenti (cioè degli obiettivi gestionali): in entrambi traspare un grave errore, nonché un eccesso di discrezionalità che tralascia in arbitrio: che è quanto dire di un esercizio non soltanto soggettivo, ma anche arbitrario.

Ne soffre la nozione stessa di discrezionalità e di quella tecnica in particolare: donde la sua impugnabilità, secondo la consolidata giurisprudenza per la quale “gli atti amministrativi espressione di valutazioni tecniche sono suscettibili di sindacato giurisdizionale esclusivamente nel caso in cui l'amministrazione abbia effettuato scelte che si pongono in contrasto con il principio di ragionevolezza tecnica, aggiungendosi che non è meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire –

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri – proprie valutazioni a quelle effettuate dall'autorità pubblica, quando non si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte” (Cons. Stato, V., 28 maggio 2015, n. 2682). Nello stesso senso si è espresso Cons. Stato, V, 24 marzo 2014, n. 1421, secondo il quale “le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte tecniche presentate dalle imprese concorrenti, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti”.

D'altro canto “anche materie e discipline connotate da un forte tecnicismo settoriale sono rette da regole e principi che, per quanto elastiche o opponibili, sono pur sempre improntate ad una intrinseca logicità e ad un'intima coerenza, alla quale anche la pubblica amministrazione, al pari e, anzi, più di ogni altro soggetto dell'ordinamento in ragione dell'interesse pubblico affidato alla sua cura, non può sottrarsi senza sconfinare nell'errore e, per il vizio che ne consegue, nell'eccesso di potere; pertanto a prescindere dalla denominazione del sindacato intrinseco – debole o forte – che viene effettuato in tali materie, il giudice può solo verificare la logicità, la coerenza, la ragionevolezza e l'adeguatezza del provvedimento e della sua motivazione; la regolarità del procedimento, e la completezza istruttoria, l'esistenza e l'esattezza dei presupposti di fatto posti a fondamento della deliberazione...” (così Cons.Stato, IV, 9 febbraio 2015, n. 657).

Nella specie – come dimostra la disamina appena svolta – i dati assunti a giustificazione del provvedimento sono manifestamente erronei oltre che inattendibili nella prospettiva del PFR e delle conseguenti determinazioni in ordine al prelievo venatorio, di tal che le determinazioni assunte sono impugnabili in quanto illegittime.

Si consideri che la questione è stata oggetto di puntuali rilievi (a cura del rappresentante della FACE) in seno al Comitato dove si è contestato che, nella redazione del Capitolo

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

8, non fossero stati utilizzati i dati storici dei censimenti e degli abbattimenti forniti dalle Riserve per determinare i censimenti e conseguentemente programmare gli abbattimenti. Il Servizio competente, peraltro, ha riconosciuto nel corso delle diverse sedute istruttorie del Comitato faunistico d'aver utilizzato solo i dati dei censimenti e prelievi relativi all'anno 2013.

Alle obiezioni dello stesso rappresentante FACE (doc.5 – osservazioni al verbale -), il responsabile della Posizione Organizzativa del Servizio Caccia e Risorse Ittiche, dott. Cadamuro, ha sostenuto che, nonostante le indicazioni emergenti nei documenti messi a disposizione del Comitato (l'esame del solo anno 2013), si era, in realtà, tenuto conto dei censimenti degli ultimi dieci anni e che vi era un errore nella redazione del capitolo 8 (confermando quindi il rilievo) e che nel prosieguo si sarebbero resi comprensibili ed evidenti i dati e le metodologie considerati (cosa mai avvenuta così come non modificato il capitolo 8 neppure nella versione approvata dalla Giunta).

Stessa discrasia è emersa a proposito dei dati inerenti alla "lepre" e al "fagiano" quando si è evidenziata l'opinione degli Uffici, questi hanno ammesso che non erano state ancora apportate le correzioni, ma che sarebbero state fatte entro la successiva seduta. Ma ciò non è avvenuto.

oOo

**VIII. Violazione di legge in relazione all'art.18 della Legge n.157/92 all' art.3 della LR 24/96 per la limitazione del calendario relativamente alle specie Tordo Cesena Beccaccia del Punto 4 secondo e terzo capoverso della delibera di VAS e dei punti 6.15.8.13; 6.15.8.12 e 6.10.2.6 nonché per eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà interna. Omessa o insufficiente motivazione. Violazione e falsa applicazione art. 7 Direttiva 2009/147/CE e art. 7 Direttiva 79/409/ECC; Violazione e falsa applicazione Guida Interpretativa della Direttiva 2009/147/CE; Violazione e falsa applicazione artt. 8 e 18, comma 1 bis, L. 157/1992; Violazione e falsa**

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

**applicazione della “Guida per la stesura dei calendari venatori” ai sensi della legge 157/1992;**

Il punto 4 della delibera n.1250 del 26 giugno 2015 (più volte evocata) ha imposto – per quanto attiene all’inserimento delle specie Tordo Bottaccio, Cesena e Beccaccia nel calendario venatorio - la modifica dei paragrafi 6.15.8.13; 6.15.8.12 e 6.10.2.6 del PFR. In particolare ha stabilito relativamente alla Cesena e Tordo che *“La chiusura della caccia alle specie Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) e Cesena (*Turdus pilaris*) dovrà essere anticipata per salvaguardare il periodo di migrazione prenuzionale, indicativamente al 20 gennaio, o comunque alla data individuata dalla Regione ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera g) della legge regionale”*

Quanto alla Beccaccia *“Il periodo di prelievo della specie Beccaccia (*Scolopax rusticola*) dovrà essere ridotto, indicativamente al periodo 1 ottobre - 31 dicembre, o comunque alla data individuata dalla Regione ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 6/2008”* (modifica, peraltro, suggerita dal Servizio tutela paesaggio e biodiversità con l’osservazione 2.13 n.6706 che fa riferimento al documento comunitario “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC).

1) Tali limiti contrastano con la normativa regionale e statale concernente i periodi di caccia delle tre specie: infatti l’art. 3 della l.r. n.24/96 stabilisce *“1. Nel territorio del Friuli-Venezia Giulia e nelle zone di mare di cui all’articolo 6 della legge regionale 21/1993, la caccia alla fauna selvatica è consentita nei confronti delle seguenti specie e per i periodi sottoindicati: e) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: beccaccia (*Scolopax rusticola*...., cesena (*Turdus pilaris*),... , tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*), ...”*.

La Direttiva 2009/147/CE non fissa le date di inizio e di chiusura della stagione venatoria rimettendo agli Stati membri la definizione dei relativi calendari. In particolare l’art. 7 stabilisce che *“in funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie indicate nell’allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale”*. Anche l’art. 18 della l.n.157/1992 - per

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

quanto qui interessa - stabilisce la chiusura della caccia alle specie migratrici beccaccia, tordo bottaccio e cesena al 31 di gennaio.

2) La conclusione non cambia anche a seguito dell'analisi della situazione delle tre specie. Il Servizio Tutela Paesaggio e Biodiversità ha tratto il supporto dal documento europeo "Key concepts", che suggerisce di posticipare o anticipare l'apertura alle specie di uccelli cacciabili in funzione dell'inizio della migrazione prenuziale la cui determinazione è giustificata da ricerche scientifiche espletabili anche a livello regionale. Il principio-base si esprime nel senso di consentire la caccia fino al decimo giorno successivo all'inizio della citata migrazione prenuziale (avvalendosi delle *sovrapposizioni per decadi* previste nei paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della "Guida interpretativa della Dir. 2009/147/CE")

Ma la Regione, in tema di inizio della migrazione in Friuli Venezia Giulia, cade in una insanabile contraddizione fra la valutazione espressa dal (suo) Servizio Tutela Paesaggio e Biodiversità (e fatta propria dalla VAS) - che imporrebbe la chiusura anticipata della caccia supponendo l'inizio della migrazione prenuziale delle tre specie nella prima decade di gennaio - e quanto (pre)scrive la stessa Regione nei capitoli 6.15.8.13; 6.15.8.12 e 6.10.2.6 del PFR.

La dimostrazione è agevole.

-Quanto alla **Cesena** (6.15.8.12): "*è migratrice regolare.... dal flusso migratorio...dalla metà di febbraio a marzo....*" e non di meno conclude: "*La chiusura della caccia alle specie Cesena sarà anticipata alla data individuata dalla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 6/2008, tenuto conto dei vincoli normativi vigenti*".

-Quanto al **Tordo bottaccio** (6.15.8.13): "*Turdus philomelos. La specie è migratrice regolare in regione e svernante.... La migrazione pre-nuziale, meno evidente di quella autunnale, inizia a febbraio per proseguire fino alla metà di aprile*"; ma la conclusione va nel senso opposto: "*La chiusura della caccia alle specie Tordo bottaccio sarà anticipata alla data individuata*

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

*dalla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 6/2008, tenuto conto dei vincoli normativi vigenti?*

-Quanto alla **Beccaccia** (6.10.2.6.1.): *“Scolopax rusticola. Si tratta di una delle specie più importanti dal punto di vista cinegetico. E' presente in tutti i Paesi europei ad esclusione dell'Islanda. In Italia e in regione e prevalentemente migratrice invernale e svernante... A livello nazionale l'ISPRA sta promuovendo un progetto di monitoraggio ad integrazione delle conoscenze a livello europeo. A livello regionale pare opportuno valutare la possibilità di aderire al programma di monitoraggio nazionale o quantomeno individuare forme di collaborazione con i cacciatori per il rilevamento di informazioni più specifiche sugli abbattimenti effettuati (consegna delle ali, rilevamento dei pesi, ecc.). Il periodo di prelievo della specie Beccaccia dovrà essere ridotto alla data individuata dalla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 6/2008, tenuto conto dei vincoli normativi vigenti.”*

3) Il Servizio Tutela Paesaggio e Biodiversità e quindi la Giunta, con l'approvazione della VAS, hanno ignorato non solo l'art. 18 della L. 157/1992, che fissa la chiusura della stagione di caccia **espressamente al 31 gennaio**, ma neanche la “Guida interpretativa della Dir. 2009/147/CE”, al paragrafo 2.7.10, dove si dà atto che le Regioni dei singoli Stati membri sono poste a latitudini diverse e sono pertanto caratterizzate da condizioni climatiche differenti in grado di determinare oscillazioni temporali dell'inizio della migrazione prenuziale. Alle stesse Regioni è concesso pertanto di discostarsi, nella fissazione dei periodi di caccia, dalle indicazioni di massima dei Key Concepts, utilizzando a questo fine dati scientifici aggiornati e riferiti alle singole specie migratrici. Per quanto riguarda in particolare le tre specie migratrici in parola, sono riconosciute o in “stabile” stato di conservazione (beccaccia: in tal senso è stato modificato espressamente il precedente giudizio di specie in “declino” risalente al 2004); ovvero addirittura “a più basso rischio” (tordo bottaccio e cesena).

**Non si tratta quindi di specie a rischio, bensì di specie che hanno registrato in questi ultimi anni un miglioramento dello stato di conservazione delle popolazioni**, quanto meno nella Regione de qua.



-Di più. Secondo i dati scientifici disponibili, forniti dalle Regioni e in possesso dell'ISPRA e delle Associazioni venatorie, può fondatamente affermarsi che la migrazione prenuziale ha inizio:

- **per la specie BECCACCIA** successivamente al 31 gennaio come è dato ricavare tra l'altro:

\* dal documento ISPRA “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” laddove è affermato: “*Fenologia della migrazione: .... la migrazione di ritorno ai quartieri riproduttivi ha luogo tra la fine di febbraio e la metà di aprile...*”;

\* dal documento Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Selvaggina e sui Miglioramenti Ambientali ai fini Faunistici dell'Università di Pisa “Monitoraggio della presenza della Beccaccia nella tenuta di San Rossore (anni 2010-2013)” laddove afferma che “*un intenso periodo di variabilità è stato invece registrato, per le tre stagioni di monitoraggio, ad iniziare dalla fine del mese di gennaio e specialmente in febbraio-marzo. Questo periodo si può far corrispondere a quello di migrazione prenuziale, di ritorno alle aree di nidificazione della specie*” con la conseguenza che “*gli attuali periodi indicati dall'art. 18 della Legge 157/92 per la Beccaccia, paiono compatibili con le esigenze di salvaguardia del periodo migratorio prenuziale di detta specie*”;

- **per la specie TORDO BOTTACCIO** successivamente al 31 gennaio, come è dato ricavare tra l'altro da:

\* CASANOVA, MEMOLI, PINI “Osservazioni sul flusso migratorio del tordo bottaccio e del fringuello, l'Italia forestale e montana” 2008, laddove si legge: “*In Italia le popolazioni migratrici sono di passo da metà settembre a metà novembre e da febbraio ad aprile; nelle Regioni centromeridionali è svernante*”;

\* ISPRA “Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980/1994. Biologia e conservazione della fauna”, dove pure si legge: “*il passo di ritorno ha luogo a partire dal mese di febbraio*”;

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

\* ISPRA – LICHERI, SPINA 2002 “Biodiversità dell’avifauna italiana: variabilità morfologica”: **“i dati di inanellamento indicano quindi che la migrazione di ritorno va da febbraio ad aprile”**;

\* BRICHETTI, FRACASSO 2008 “Ornitologia italiana”, secondo i quali la migrazione prenuziale si svolge **“tra metà febbraio-aprile (max marzo/metà aprile), con anticipi da inizi febbraio e ritardi fino a inizio maggio”**;

- per la specie **CESENA** alla fine del mese di gennaio, come è dato tra l’altro ricavare da:

\* ISPRA/M.A.T.T.M., SPINA-VOLPONI 2008 “Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia”, che evidenziano, secondo i dati di *ricattura*, che l’inizio della migrazione prenuziale **si ha nella prima decade di febbraio**;

\* ISPRA, documento “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” laddove si afferma che la migrazione **“pre-riproduttiva si sviluppa tra la fine di gennaio e la metà di aprile, con picco a febbraio-metà marzo”**;

\* BIBLIOGRAFIA citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti, Serra, Spina 2004 ove viene riportato che la migrazione prenuziale **ha inizio a partire dal mese di febbraio**.

Anche sulla base di tali risultanze scientifiche la Commissione Europea ha ritenuto che **“stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia) o situazioni specifiche”** (cfr. comunicazione del Commissario UE, Janez Potočnik del 15.10.2013: **doc. n. 4**).

Sono peraltro le stesse risultanze scientifiche che, come già accennato, hanno convinto il Parlamento Europeo ad archiviare la procedura di infrazione avviata nei confronti

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

dell'Italia (petizione n. 1333/2011) per aver verificato il corretto recepimento della Dir. 2009/147/CE da parte del Governo italiano.

Alla luce delle risultanze scientifiche di cui sopra, in qualche caso addirittura provenienti dall'ISPRA e dallo stesso M.A.T.T.M., la modifica d'imperio in sede di VAS del PFR e del calendario venatorio regionale che anticipa la chiusura della caccia alla beccaccia al 31 dicembre ed al tordo bottaccio e alla cesena alla data del 20 gennaio, è priva degli presupposti stabiliti dall'art.8 della l. n.131/2003 e dunque *contra legem*.

Essa concreta, in ogni caso, un evidente travisamento dei fatti (con riferimento ai dati scientifici appena menzionati) dal momento che non risponde alla realtà che per le tre specie migratrici in questione “*in Italia la migrazione di ritorno alle zone di nidificazione inizi nella seconda decade di gennaio*”.

oOo

**IX. Violazione di legge in relazione all'art.8 L.R. n.6/08 dell'intero capitolo 6 UCCELLI del PFR oltre che eccesso di potere per grave difetto d'istruttoria e travisamento dei fatti**

L'art 8 relativamente al contenuto necessario del Piano faunistico regionale stabilisce che la Regione predisporre il documento “*quale atto di programmazione generale per la realizzazione*” della “*tutela conservazione, riproduzione e miglioramento della fauna selvatica e della biodiversità*” provvedendo a:

“*a) individuare lo stato delle diverse specie selvatiche e dei relativi habitat con particolare riferimento a quelle tutelate dalla disciplina comunitaria;*

*b) analizzare le dinamiche delle diverse popolazioni faunistiche;*

*c) individuare le misure volte al miglioramento dello stato faunistico e degli habitat.”*

Una disciplina tecnico-scientifica e programmatica vuole - ancor prima della logica provvedimentale - che il miglioramento degli habitat e della situazione delle popolazioni passi attraverso un esame delle diverse specie ed un'analisi delle loro dinamiche quantomeno coeva alla redazione del PFR.

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

Nel caso del documento approvato dalla Giunta Regionale, sia i dati considerati dei censimenti che quelli delle consistenze delle diverse specie – cacciabili o non - sono quelli relativi agli anni antecedenti il 2010 e quando nel testo sono state richiamate (raramente) le annualità successive non sono citate le consistenze delle specie né i riferimenti, anche solo bibliografici, da cui sono tratte. A titolo d'esempio si indicano le seguenti previsioni:

#### **6.1.1.2. Oca granaiola** *Anser fabalis*

*“La specie compare regolarmente nei mesi invernali, spesso in concomitanza o formando stormi misti con l'Oca lombardella. L'andamento delle popolazioni svernanti evidenzia, dopo alcuni inverni di presenza eccezionalmente numerosa (1980, 1985), un netto calo negli inverni recenti. Nella Riserva naturale regionale*

*della Foce dell'Isonzo e aree contermini e regolarmente presente tra dicembre e marzo; negli ultimi inverni i numeri variano tra alcuni individui fino a stormi di 200. I valori medi mensili del periodo 1996-2009 vedono in febbraio le consistenze massime con poco più di 40 individui (w.w.w.sbic.it).*

#### **6.1.1.3. Oca lombardella** *Anser albifrons*

*La specie compare regolarmente, negli ultimi vent'anni, quale svernante nel Friuli Venezia Giulia; talora molto numerosa. Allo stato attuale l'area della Foce dell'Isonzo (Riserva naturale regionale e zone adiacenti) risulta essere tra le più rilevanti a livello nazionale. Degna di nota la presenza di oltre 3000 soggetti nel*

*gennaio 2003, ridotti ad alcune centinaia di individui a meta inverno degli anni successivi. Nella Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo e aree contermini i valori **medi mensili del periodo 1996-2009** vedono in febbraio le consistenze massime con più di 1000 individui .*

#### **6.1.1.17. Orchetto marino** *Melanitta nigra*

*Questa specie si osserva preferibilmente nei mesi più freddi dell'anno. Era ritenuta un tempo specie rarissima per l'Italia, forse anche per la mancanza di informazioni allora disponibili, a causa della abitudine di questa specie di trattarsi prevalentemente in mare aperto. Nel 1989 la sua presenza e*

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

*stata particolarmente abbondante, raggiungendo il picco massimo sinora registrato (439 capi). Nel 2008 sono stati censiti 69 soggetti nel corso dei censimenti IWC.*

#### **6.1.1.18. Orco marino** *Melanitta fusca*

*La specie dimostra abitudini analoghe a quelle descritte per l'Orchetto marino, assieme al quale si associa in mare aperto. Il massimo di presenze è stato registrato nel gennaio 1989, con 415 soggetti, in concomitanza con la presenza di un numero insolitamente elevato di orchetti ed edredoni. Nel gennaio 2007 e 2009 sono stati censiti 112 soggetti. La presenza regolare di Orchi marini è stata registrata nella regione a partire dal 1984, anno in cui si è ampliato sensibilmente il raggio entro il quale venivano effettuati i censimenti di uccelli acquatici, con l'inclusione di ampi tratti di mare.*

#### **6.9.1.11. Aquila reale** *Aquila chrysaetos*

*“Risulta difficile analizzare l'evoluzione delle popolazioni di Aquila reale nel tempo, anche se si può ritenere che la specie sia aumentata negli ultimi decenni grazie alla protezione legale e alle diminuite persecuzioni. Studi recenti indicano presenti circa 27 coppie distribuite in modo non omogeneo in regione e con densità di una coppia ogni 120-130 km<sup>2</sup>, con valori minori nella zona alpina e superiori in quella*

*prealpina. Individui, per lo più immaturi isolati, vengono osservati anche al di fuori della zona montana, in particolare nella fascia collinare e nell'alta pianura (Genero, 1997). Di fondamentale importanza risulta la tutela delle aree di nidificazione, che dovrebbero essere censite e possibilmente controllate regolarmente. “*

In conclusione il mancato esame della consistenza delle specie attualizzata ha determinato una non corretta rappresentazione della situazione e della dinamica delle popolazioni con evidenti errori nella pianificazione anche quando la stessa si è rivolta alla disciplina del prelievo venatorio come nel caso delle specie Tordo, Cesena e Beccaccia.

oOo

**X. Violazione o falsa od erronea applicazione della legge ed in particolare della l.r.14 giugno 2007, n. 14 nonché dell'art.46 della l.r. n.6/08, delle delibere 1250/15**

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

**e 1309/15, nonché del decreto 140/Pres con particolare riguardo alle munizioni di piombo. Incompetenza. Grave difetto di motivazione**

L'esigenza di limitare l'inquinamento prodotto dall'uso delle munizioni di piombo ha imposto interventi normativi (in primis) a livello internazionale e (in secondi) a livello nazionale. A prescindere dalla enfattizzazione del pericolo prodotto dall'uso venatorio - che, anche per le sue dimensioni, non può produrre l'effetto che gli si addebita sull'ambiente o più propriamente sulle zone umide - la previsione è affetta, innanzitutto, da violazione di legge rispetto alla trattazione che ne è stata fatta nel PFR e nella VAS, le cui determinazioni sono innanzitutto *contra legem*. E non di meno è importante poiché individua i mezzi autorizzati per l'esercizio venatorio e quindi il discrimine fra la condotta lecita e quella punibile ai sensi dell'art.30, lett h), della n.157/92

Si comincia dalla normativa

**A) Legge regionale 14 giugno 2007, n. 14** (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)). Art. 3 (Misure di conservazione generali nelle ZPS e sul territorio regionale).....

**i)** Nelle zone di protezione speciale (ZPS) sono vietati le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, nonché la conservazione della fauna e dei rispettivi habitat protetti ai sensi della direttiva 79/409/CEE.

**ii).** Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC)

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

e a Zone di protezione speciale (ZPS)), **nelle ZPS sono vietati le attività**, le opere e gli interventi di seguito indicati: ...k) l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo, fatta eccezione per i pallini di piombo nichelato, nelle zone umide naturali, con acqua dolce, salata e salmastra, e in una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini.

**B) Legge regionale n.6/08...art. 46** (Modifiche alla legge regionale 14/2007)

1. La lettera k) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2007 è sostituita dalla seguente:

“k) l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo, fatta eccezione per i pallini di piombo nichelato nelle zone umide naturali, con acqua dolce, salata e salmastra, e in una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini”.

Nel documento “dichiarazione di sintesi relativa al percorso di VAS (all.4 alle delibera 1309) che riporta le osservazioni accolte o respinte dei vari soggetti, a pag.14 richiama le indicazioni dell'ISPRA che testualmente liquida l'argomento come segue: “*il divieto di utilizzo andrebbe applicato al complesso delle zone umide (non solo ad alcuni siti N2000)*” (osservazione 1.23 n.prot.Scri 15556 del 26/02/2015).

Tale osservazione è stata recepita al paragrafo 11.6 del PFR su indicazione della VAS che ha trattato il tema a pagg.174-175 (allegato 2 delibera 1309) ed al numero 8 punto 1 della delibera 1250/15:

*6.1.2.17. Caccia agli acquatici migratori*

*E' stato dimostrato (Progetto ANSER) che tuttora la distribuzione della specie in laguna è condizionata dal grado di disturbo derivante dall'attività venatoria. Pertanto, una diminuzione del fattore “disturbo venatorio” è necessaria per garantire un ampio utilizzo dell'area lagunare da parte delle diverse specie di acquatici. Per tale motivo, nel PFR vengono adottate le seguenti misure di mitigazione: 175 - riduzione del numero di soci assegnati alle Riserve di caccia di Grado e di Marano ed il numero di inviti per socio; - suddivisione della laguna in settori dove ogni settore può accogliere un numero massimo di 40 appostamenti fissi; all'interno dei settori sono definite le aree di rispetto in cui è minimizzato il disturbo agli stormi di anatidi e limicoli e non si possono realizzare appostamenti da*

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

*caccia (l'identificazione e la perimetrazione di tali aree è definita annualmente nei Regolamenti di fruizione venatoria); - divieto di svolgere attività venatoria nelle parti di AFV interne al sito N2000 ZSC/ZPS laguna di Marano e Grado la cui superficie è inferiore a 1 ha;- per le AFV aventi superfici superiori a 1 ha all'interno della ZSC/ZPS citata, l'attività venatoria è consentita per due uscite settimanali (sabato e domenica) nel periodo ottobre – novembre e solo il sabato o la domenica nel periodo dicembre – gennaio;*

**- divieto di utilizzare munizioni contenenti piombo, anche nichelato.**

Ma l'errore è evidente.

Infatti in Friuli Venezia Giulia i mezzi vietati per la caccia sono soltanto i pallini di piombo nelle ZPS sicchè in ogni altro luogo il piombo è consentito. E, si badi, il piombo nelle ZPS è utilizzabile, *se nichelato*.

La formulazione del divieto di uso delle munizioni di piombo è pertanto inammissibile, salvo che per la ipotesi appena vista, ma con la esclusione, anche per questa, delle munizioni di piombo se nichelato

Il divieto ha, quindi, una latitudine circoscritta alle ZPS, fermo restando che il divieto non opera rispetto alle munizioni nichelate (in quanto impediscono l'inquinamento da piombo dell'ambiente che è l'oggetto specifico del divieto).

Ne deriva che la Regione – attraverso il PFR, atto di programmazione faunistico-venatoria – non può spingersi fino al punto di negare l'uso di munizioni di piombo nei termini appena visti in contrasto con la norma statale che permette l'uso di tali munizioni al di fuori delle ZPS e, anche in queste, se si tratti di munizioni nichelate. La materia delle armi e delle munizioni, peraltro, è di stretta competenza statale (art. 117, comma 2, lettera d) della Costituzione) e, con riguardo alla materia venatoria, disciplinata dall'art. 13 della l.n. 157/92. Non è pertanto immaginabile che sulla semplice proposta dell'ISPRA (“*il divieto di utilizzo andrebbe applicato al complesso delle zone umide (non solo ad alcuni siti N2000)*”) il regime delle munizioni impiegate nella caccia possa essere oggetto di una previsione del PFR.



Di più. La previsione in uno strumento quale il PFR (e lo stesso calendario venatorio) è inammissibile perché non è materia di competenza regionale e, men che meno, lasciata alla discrezionalità di organi regionali nell'ambito delle competenze afferenti a strumenti di programmazione faunistico-venatoria

oOo

**XI. Violazione di legge in relazione all'art.8 della l.r. n.6/08 dell'intero capitolo 7 Mammiferi del PFR oltre che eccesso di potere per difetto d'istruttoria e travisamento dei fatti anche in merito alla Zona di Eradicazione**

L'art 8 della l.r.n.6/08, relativamente al contenuto necessario del Piano faunistico regionale, stabilisce che la Regione predisporre il documento “*quale atto di programmazione generale per la realizzazione*” della “*tutela conservazione, riproduzione e miglioramento della fauna selvatica e della biodiversità*” provvedendo a:

- “a) individuare lo stato delle diverse specie selvatiche e dei relativi habitat con particolare riferimento a quelle tutelate dalla disciplina comunitaria;*
- b) analizzare le dinamiche delle diverse popolazioni faunistiche;*
- c) individuare le misure volte al miglioramento dello stato faunistico e degli habitat.”*

La logica tecnico-scientifica e programmatica vuole, ben prima della esigenza provvedimentale, che il miglioramento degli habitat delle popolazioni passi attraverso un esame delle diverse specie ed un'analisi delle loro dinamiche quantomeno coeva alla redazione del PFR.

Nel caso del documento approvato dalla Giunta Regionale, sia i dati dei censimenti che quelli delle consistenze delle specie – cacciabili o non - sono relativi agli anni antecedenti al 2011 e, anche se nel testo sono richiamate (raramente) le annualità successive, non sono menzionate le consistenze delle specie né i riferimenti, anche solo bibliografici, da cui sono state tratte.

Giova, a questo riguardo, indicare le seguenti parti:

7.1.1. Coniglio selvatico *Oryctolagus cuniculus*

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

“7.1.2. **Lepre bruna europea** *Lepus europaeus* 7.1.2.1. *Stato di conservazione della specie e dei relativi habitat* La specie è presente su quasi tutto il territorio regionale, occupando le zone di bassa e alta pianura, le fasce collinari e l'area montana fino ai 1.000-1.300 m sul livello del mare, quote alle quali vive in simpatia con la Lepre alpina. In pianura la distribuzione non è omogenea, ma varia raggiungendo anche valori molto alti, con densità pre-riproduttive massime di circa 100 individui/100 ha nella bassa pianura; complessivamente 186 nell'ambito regionale la Lepre bruna europea è presente con un contingente approssimativo di circa 37500 individui censiti nel 2011, al netto delle lepri presenti nei territori di protezione della fauna. Le popolazioni monitorate e censite dalle Riserve di caccia e dalle Aziende faunistico-venatorie, mostrano una leggera diminuzione a partire **dall'annata venatoria 2009/10**. I decrementi sono registrati generalmente in tutti i distretti di pianura anche se con differenti entità. Pertanto, dopo un periodo di ripresa degli effettivi, si è giunti a valori di consistenza inferiori ai minimi registrati nell'annata venatoria 2004/05. Non sono chiare le cause di tale diminuzione; non essendo segnalate morie di alcun genere, si potrebbe ipotizzare l'intervento di fattori ambientali riferibili all'attività agricola, come ad esempio la presenza di coltivazioni poco favorevoli alla specie. Altre cause di decremento delle popolazioni possono essere il prelievo venatorio non programmato con criteri razionali o con sovrastima dei censimenti, come pure il bracconaggio. Anche eccessive densità della specie Volpe possono pregiudicare il successo riproduttivo, pur non risultando determinanti, come dimostrato da vari Autori e dalle eccezionali densità di lepri raggiunte in alcune Aziende faunistico-venatorie della regione.7.1.2.”

I dati della Lepre Bruna presi in esame sono fermi al 2010, oltre il quale il PFR non può invocare censimenti e consistenze. Il difetto d'istruttoria è pertanto grave poiché la specie è cacciabile e quindi sottoposta a censimenti annuali ad opera dei cacciatori oltre che dello stesso personale regionale. I dati dei censimenti, così come i consuntivi annuali degli abbattimenti ed i piani di prelievo, sono in possesso della Regione fino al 2015 e addirittura pubblicati sul suo sito ufficiale. Il difetto d'istruttoria ha pertanto compromesso la determinazione della N.O. (Consistenze obiettivo) di cui al successivo capitolo 8

*7.3.8. Volpe rossa *Vulpes vulpes* 7.3.8.1. Stato di conservazione della specie e dei relativi habitat*  
*In regione la Volpe rossa occupa con continuità gli ambiti territoriali compresi tra la montagna e la zona lagunare, anche se con densità eterogenea. La difficoltà di censire la specie non permette di stabilire con sufficiente precisione il contingente regionale, che comunque può essere stimato intorno ad alcune migliaia di individui. Negli ultimi anni, secondo i censimenti effettuati dalle Riserve di caccia e dalle Aziende faunistico-venatorie, la popolazione pre-riproduttiva complessiva (adulti e giovani dell'anno precedente) è scesa dai circa 7.800 individui dell'annata venatoria 2001/02 ai 5367 individui dell'annata venatoria 2010/11. Dal 2004 al 2006 è diminuita di oltre il 30% nel Distretto venatorio n. 1, aumentata di oltre il 30% nel n. 10 e nel n. 12. Il prelievo venatorio complessivo è rimasto costante fino al 2008 intorno a valori di circa 1.400 soggetti. Dal 2008 in poi la ricomparsa della rabbia silvestre ha condizionato fortemente la gestione venatoria, imponendo prelievi limitati a circa 1 capo ogni 10 km<sup>2</sup>, cosicché i prelievi sono calati a 288 **nell'anno 2010**.*

E'altresì censurabile, per manifesto difetto di motivazione ed illogicità, anche il punto 7.4.1.1.2.2. "Zona di rimozione della specie Cinghiale" ovvero quell'area che "comprende il territorio che si estende a sud dell'area pedemontana e che continua poi con l'alta e la bassa pianura. La zona di rimozione rappresenta l'ambito regionale in cui la specie non è ancora presente in modo stanziale e definitivo, o occupa ambiti limitati e con nuclei numericamente molto contenuti. Su questo territorio infatti si registrano segnalazioni sporadiche, ed una presenza stabile riferibile unicamente a singoli soggetti o a piccoli gruppi, estremamente localizzati e, probabilmente, in diffusione lungo le principali aste fluviali."

In sede di VAS, e con riguardo a tale punto, sono pervenute due osservazioni, ovvero la 5.2 scri.n.20542 del 16 marzo 2015 e la 3.15 scri n.19958 del 13 marzo 2015 (doc...)che hanno posto in dubbio i criteri di gestione e d'individuazione delle aree.

In relazione ai primi è stata evidenziata l'illogicità della previsione di una limitazione della caccia al cinghiale in forme tradizionali come quella con il segugio, mettendo quindi in discussione l'efficacia, l'utilità e legittimità di una delle forme di esercizio venatorio praticate in tutto il territorio nazionale. Sul punto la Giunta ha risposto

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

(documento di sintesi relativa al percorso di VAS), con manifesto travisamento dei fatti, che *“il prelievo del Cinghiale nella forma tradizionale nelle zone di rimozione è contrario ai principi di corretta gestione venatoria in quanto non permette selettività delle classi d'età, procura eccessiva movimentazione degli animali con conseguente aumento del rischio di incidenti in aree dall'elevato grado di infrastrutturazione del territorio”*.

Se non che la caccia con l'ausilio del segugio da anni si svolge con i medesimi metodi, criteri e risultati della caccia di selezione, ovvero con piani di prelievo autorizzati dalla Regione per classi, sesso ed età con metodologie identiche a quelli che governano la caccia di selezione. Sul punto l'eccesso di potere (della VAS) si connota anche di contraddittorietà quando (allegato 2 alla delibera 1309 pag.76 punto 2.13.7 *“Criteri per la formazione dei Piani di prelievo degli ungulati doc.3”*) impone il medesimo criterio da seguire per la redazione dei piani di prelievo dei singoli istituti di gestione indipendentemente dalla tipologia di caccia praticata: di selezione o tradizionale che sia.

Illogico e contraddittorio è – rispetto all'obiettivo di eradicazione - anche il numero 8 punto 6 della delibera 1250/15, che ha modificato il paragrafo 14.7.2.1.2 del PFR ove ha stabilito un limite al *“foraggiamento attrattivo finalizzato ad ottimizzare il prelievo e realizzato unicamente con granaglie in modica quantità (indicativamente non più di 1 kg/giorno in non più di 2 punti di foraggiamento/km2) e sospeso al di fuori dei periodi in cui vengono svolti gli abbattimenti”*. Si pretende dai cacciatori l'eradicazione del cinghiale (come obiettivo specifico) e paradossalmente gli si sottrae entrambi gli strumenti che consentono di portare allo scoperto gli animali da eradicare: i segugi ed il cibo attrattivo in misura adeguata !

In conclusione il mancato esame - in sede di PFR e di VAS - delle consistenze delle specie attualizzate e la previsione di limitazioni illogiche rispetto alle finalità- obiettivo, ha determinato una non corretta rappresentazione delle condizioni e della dinamica delle popolazioni con evidenti errori nella pianificazione anche quando la stessa si è rivolta alla disciplina del prelievo venatorio come nel caso delle specie Volpe, Lepre o Cinghiale.

oOo

**XII. Violazione di legge in relazione all'art.8 comma 3 lett.f) della legge n.6 del 6/03/2008, all'art.3 comma 2 lett. i) della L.R. 14/87, all'art. 10 comma 7 secondo capoverso ed art.17 comma 1 della L. 157/92, del numero 6 della delibera n.1250 del 26/06/2015 parere motivato di VAS e dei paragrafi 10 e 14.4 del PFR del decreto 140/15 e delibera 1309/15 in punto limitazioni al ripopolamento mediante esemplari delle specie Fagiano e Quaglia nonché eccesso di potere per difetto d'istruttoria illogicità e contraddittorietà**

Il numero 6 della delibera n.1250 del 26 giugno 2015 parere di VAS (come motivato al punto 6.1.2.13. pag.172 - Allegato 2 alla delibera 1309) ha stabilito che *“nel capitolo 10 (del PFR) dovrà essere definito un orizzonte temporale entro il quale **l'immissione di soggetti di Fagiano comune e Quaglia nel corso della stagione venatoria (immissioni “pronta caccia”) dovrà essere definitivamente abbandonata al di fuori delle zone deputate a attività (zone cinofile e aziende agri-turistico venatorie). Dovranno essere inoltre indicati gli obiettivi in termini di riduzione del numero di capi immessi in stagione venatoria al termine dei 5 anni di validità del piano e le metodologie per raggiungere tale obiettivo (ad es. percentuale progressiva di riduzione annua del numero di capi), indipendentemente dalle misure gestionali adottate. **Anche relativamente alle immissioni effettuate al di fuori della stagione venatoria, ma svincolate da uno specifico progetto di ripopolamento, dovranno essere definite le modalità e i tempi previsti per l'abbandono di tale attività – ammessa dal piano “in via transitoria” - parallelamente alla riduzione della pressione venatoria che la sostiene. Nelle aziende faunistico-venatorie sono ammissibili solo progetti di ripopolamento la cui opportunità dovrà essere valutata nel piano venatorio distrettuale. Dovranno essere adeguate in tal senso le indicazioni contenute nel paragrafo 14.4 relativo alle immissioni faunistiche.*****

In buona sostanza la Giunta Regionale, con tale previsione, ha imposto la modifica del PFR da essa stessa adottato qualche mese prima, stabilendo il definitivo abbandono del

ripopolamento del territorio per le specie Fagiano e Quaglia per conseguire la “riduzione della pressione venatoria”.

La motivazione di tale prescrizione è comprensibile dalla lettura del punto 6.1.2.13. (pag.172) dell’ allegato 2 alla delibera 1309/15: “.....*Gli interventi di immissione ripetuti nel tempo determinano una riduzione della disponibilità delle risorse alimentari per la frazione naturale della popolazione e diminuiscono il successo riproduttivo della stessa popolazione. Considerato che la fruizione venatoria svincolata dalla reale produttività delle popolazioni naturali è contraria a corretti principi di gestione e conservazione faunistica, il PFR riconosce Zone Cinofile e Aziende agri-turistico-venatorie quali Istituti in cui effettuare prioritariamente il prelievo “pronta caccia”. Al di fuori di ZC e AATV le immissioni in stagione venatoria dovranno infatti annualmente diminuire in modo progressivo in ragione del 10% rispetto al numero complessivo di individui approvati durante la stagione venatoria precedente. L’attività di prelievo “pronta caccia è inoltre limitata alle superfici meno vocate per la specie ed è esclusa dalle aree Natura 2000, biotopi e dai territori interessati da iniziative volte a ripristinare popolazioni naturali?”.*

In conseguenza della previsione di VAS il PFR (di cui alla delibera 1309/2015 e decreto 140/Pres del 10/07/2015) è stato modificato nel punto 10.2.1 con l’aggiunta dell’ultimo capoverso del seguente tenore: “*In generale, le immissioni in stagione venatoria per ciascun istituto di gestione dovranno annualmente diminuire in modo progressivo in ragione del 10% rispetto al numero complessivo di individui autorizzati durante la stagione venatoria precedente. Applicando la percentuale di diminuzione costante, la pratica del pronta-caccia andrà naturalmente ad esaurirsi nel giro di qualche anno, e al termine dei 5 anni di validità del piano il numero di capi immessi in stagione venatoria si sarà ridotto di almeno il 35%..”*

i. Tali proposizioni sono in netto contrasto con la legge n.6 del 6 marzo 2008, art.8, co.3, lett.f), che, in relazione alla specie fagiano “prontacaccia”, ha previsto una distinzione fra selvaggina e fauna selvatica ed imposto alla Regione (co.1) di predisporre “*il Piano Faunistico Regionale, quale atto di programmazione generale per la realizzazione dei seguenti*

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

*obiettivi:.....: individuare i criteri per una differenziazione del prelievo venatorio relativo alla selvaggina prontacaccia rispetto alla fauna selvatica (co.3 lett f).*

La previsione legislativa di una previsione di differenziazione del prelievo non è ovviamente compatibile con il divieto d'immissione delle specie Fagiano e Quaglia e con il correlativo divieto di prelievo del così detto fagiano "pronta caccia" da ripopolamento (punto 6.1.2.13. (pag.172) dell' allegato 2 alla delibera 1309/15).

La violazione di legge si evidenzia vieppiù in relazione all'art.3, comma 2, lett. i), della l.r.n.14/07, che, al contrario, consente l'immissione di esemplari di fagiano e quaglia in aree ZPS e ZSC *"se effettuati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica"*

L'illogica previsione, inoltre, non è compatibile neppure con il primo capoverso del comma 7 dell'art.10 della legge 157/92, ove si stabilisce che *"le province predispongono altresì... piani di immissione di fauna selvatica"* e soprattutto è in palese violazione dell'art.17, comma 1, della stessa legge n. 157/92, dove stabilisce che le *"Regioni autorizzano...l'allevamento di fauna selvatica a scopo ...di ripopolamento"*.

ii. Di tali disposizioni aveva correttamente tenuto conto la medesima Giunta con l'adozione del PFR come conseguenza del parere favorevole del CAL (Comitato per le Autonomie Locali) e del Comitato Faunistico Regionale con una formulazione (punto 10.2.1) che non escludeva i ripopolamenti delle specie considerate né durante né al di fuori della stagione venatoria, ma individuando le aree del territorio ove tale attività fosse necessaria: *"Nelle aree non vocate alla riproduzione della specie, le immissioni in stagione venatoria potranno essere effettuate esclusivamente nelle zone corrispondenti alle Unità di Capacità Faunistica Intensivo, Semintensivo e Semiintensivo (UCF01, UCF02, UCF03 allegato R1 D.G.R. 26/06/2008 n. 1264), zone di scarso valore faunistico in cui risulta difficile ottenere popolazioni vitali in grado di autosostenersi", escludendo "le riduzioni delle immissioni della specie fagiano comune, ove le Riserve di caccia provvedano a dare attuazione, anche "alternativamente", ad almeno una delle*

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

*seguenti misure gestionali: - immissione di soggetti provenienti da allevamenti che utilizzano riproduttori “certificati” di cattura di provenienza da ZRC regionali; - sospensione della caccia alla femmina di fagiano per l'intera stagione venatoria, recepita nel regolamento di fruizione venatoria; - nelle zone di scarso valore faunistico sopra citate: immissione annuale di un numero massimo di 25 capi/100 ha... comunicazione dei calendari distrettuali mensili dei ripopolamenti primaverili e estivi”.*

Peraltro la stessa Giunta Regionale ed il suo Presidente, successivamente ed in modo illogico e contraddittorio approvando (rispettivamente con la delibera 1309/15 e con il decreto 140/15) la premessa del cap.10 (dal titolo evocativo “criteri per la differenziazione del prelievo venatorio relativo alla selvaggina “pronta caccia” rispetto alla fauna selvatica (art. 8 comma 3 lett. f legge regionale n .6/2008) del PFR) hanno certificato che “Nelle aree agrarie o in altre aree caratterizzate da un evidente stato di degrado ambientale di diversa origine, la presenza stabile di Fasianidi è scarsa o assente... In tali contesti i fagiani hanno scarsa possibilità di insediarsi per insufficiente adattabilità o per carenze di tipo ambientale.”

Tale consapevolezza dell'Organo di Governo regionale lo ha portato addirittura ad “espellere” la specie Fagiano dalle aree per le quali individuare specifici obiettivi faunistici, con ciò dimostrando che non solo non vi è alcuna popolazione stabile da preservare o valorizzare, ma anche che il territorio friulano per la sua qualità non consente una programmazione sulla specie a 5 anni (cap.8 pag.218 “definizione dei risultati gestionali per il quinquennio 2015-19” 8.1. Metodologia adottata per la definizione degli obiettivi gestionali). L'individuazione dell'obiettivo faunistico a fine quinquennio, ovvero *al 2019*, è stata elaborata per le specie Camoscio, Capriolo, Cervo, Cinghiale e Lepre bruna europea per ciascun Distretto venatorio. Non è stata considerata la specie Fagiano comune in quanto l'attuale gestione si basa essenzialmente sullo sfruttamento delle immissioni annuali...

Fra la premessa del capitolo 10 (secondo cui “nelle aree agrarie o in altre aree...la presenza stabile di Fasianidi è scarsa o assente”) e la motivazione VAS per vietare



*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

l'immissione del "prontacaccia" (...“gli interventi di immissione ripetuti nel tempo determinano una riduzione della disponibilità delle risorse alimentari per la frazione naturale della popolazione”...) la contraddizione è insanabile: infatti l'assenza dei fagiani in aree degradate non può determinare il venir meno delle risorse alimentari per una popolazione faunistica che non c'è..

**iii.** Il difetto di motivazione o la sua palese illogicità non è superabile neppure ricorrendo alle osservazioni formulate sul punto dall'ISPRA che liquida sbrigativamente l'argomento come segue: “andrebbe limitato alle sole Aziende agri-turistico-venatorie” (osservazione 1.16 n.prot.Scri 15556 del 26/02/2015: doc.). Non avendo l'Istituto motivato il proprio rilievo espresso - peraltro in forma dubitativa - senza una valutazione tecnico-scientifica quale si conviene ad un organo di alta consulenza.

Al contrario l'originaria formulazione del capitolo 10 del PFR (ante VAS) ha avuto il parere favorevole dell'ISPRA attraverso il suo rappresentante in seno al Comitato Faunistico (il dott.Perco: come da verbale del Comitato allegato, doc.10 pag.4 verbale in fondo) indicato ai sensi dell'art.6 comma 4 della l.r. n.6/08.

La prescrizione della VAS - modificativa del PFR - è evidentemente stata frutto di una scelta dell'Amministrazione in contrasto con l'intera istruttoria procedimentale, che postulava una congrua spiegazione: non si comprende, ad esempio, perché l'opera di riduzione debba avvenire in 5 anni piuttosto che nel tempo di riqualificazione dell'ambiente o perché la riduzione debba coinvolgere i capi di fagiano destinati ai meri ripopolamenti e non destinati a “prontacaccia”.

**iv.** L'eccesso di potere per difetto di motivazione ed illogicità si manifesta anche in relazione all'obiettivo (peraltro contra legem) di ridurre la “pressione venatoria” poiché - per ammissione dello stesso PFR - il fagiano “prontacaccia” assorbe l'attività di gran parte dei 9.000 cacciatori assegnati alle singole riserve di caccia. Una chiusura dei ripopolamenti e quindi del prelievo di tale specie (di poco o punto pregio) determinerà l'immediata “migrazione” dei cacciatori in altre riserve più vocate, così spostando la

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

pressione venatoria su specie migratrici in difficoltà o sulla fauna così detta di pregio degli ungulati.

**XIII. Violazione di legge in relazione all'art.33 comma 5, 34 comma 2, della legge n.6 del 6/03/2008, all'art.6 della l.r. n.21/1993, all'art. 3 e 4 della l.r.n.14/07, all'art.19 l.r. n.24/96, del numero 1 della delibera n.1250 del 26 giugno 2015 (parere motivato di VAS) e dei paragrafi 5.5.3 del PFR approvato con decreto 140/15 e delibera 1309/15 in punto di limitazioni agli inviti, alle zone di caccia, al numero di appostamenti in ZPS/ZSC, alla creazione di aree di rispetto, nonché eccesso di potere per difetto d'istruttoria illogicità e contraddittorietà**

Il numero 1 punto 2 del parere motivato di VAS (delibera n.1250/15) ha modificato il punto 5.5.3 del PFR imponendo una serie di misure limitative dell'attività venatoria da applicarsi nella ZSC/ZPS Laguna di Marano e Grado, nelle more dell'entrata in vigore del relativo Piano di gestione, ovvero: **riduzione del numero di inviti per socio ad un massimo di 2 all'anno; suddivisione dell'area lagunare in 4 settori omogenei** (la Riserva di Marano costituisce un settore unico, mentre la Riserva di Grado deve essere suddivisa in 3 settori), ognuno con un **numero massimo di 40 appostamenti fissi**; all'interno dei settori citati devono essere definite **le aree di rispetto** in cui si deve *minimizzare* il disturbo agli stormi degli Anatidi e dei Limicoli in sosta e alimentazione e non si possono realizzare appostamenti, per una superficie pari a circa 1.000 ha complessivamente. L'identificazione e la perimetrazione di tali aree è definita annualmente nei Regolamenti di fruizione venatoria; l'attività venatoria non è consentita nelle parti di Aziende faunistico venatorie (AFV) interne al sito Natura 2000 la cui superficie è inferiore a 1 ha; per le aventi superfici superiori a 1 ha, l'attività venatoria è consentita per 2 uscite settimanali (sabato e domenica) nel periodo ottobre – novembre e solo la domenica nel periodo dicembre – gennaio.

Sennonchè:

La riduzione del numero degli inviti è in insanabile contrasto con **l'art. 33 della L.R.6/08** che, in relazione ai permessi, stabilisce che (*Permessi di caccia e inviti*)

*1. L'associazione della Riserva di caccia può rilasciare i **permessi annuali** di cui all'articolo 15, comma 2, lettera g), nel rispetto dei criteri individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), e comunque **nel rispetto del limite pari al 3 per cento del numero massimo dei cacciatori che possono esercitare l'attività venatoria** in ciascuna Riserva di caccia ovvero, nel caso di Riserve di caccia con un numero massimo inferiore a cinquanta cacciatori, nel rispetto del limite di due permessi annuali. **2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, qualora in una Riserva di caccia vi siano ancora posti disponibili, possono essere rilasciati permessi annuali sino al numero totale dei posti disponibili, previo parere favorevole dei competenti organi statutari dell'associazione della Riserva di caccia.....5. I cacciatori ammessi a una Riserva di caccia possono essere invitati nel limite massimo di cinque volte nella medesima Riserva di caccia nel corso della stessa stagione venatoria. I cacciatori non ammessi a una Riserva di caccia possono essere invitati nel limite massimo di dieci volte nella medesima Riserva di caccia nel corso della stessa stagione venatoria.***

Oltre che in violazione di legge, la limitazione degli inviti è del tutto illogica (e priva di motivazione) per qualsivoglia obiettivo di conservazione poiché il cacciatore invitante e quello invitato possono cacciare nei limiti di carniere di quanto consentito al primo:”...**6. Il cacciatore invitante provvede ad annotare i prelievi sul proprio tesserino regionale di caccia. Il cacciatore invitato può abbattere un numero di capi di fauna migratoria pari a quello consentito giornalmente al cacciatore invitante annotandolo sul proprio tesserino”.**

**2. La limitazioni all'attività venatoria nelle così dette “aree di rispetto” e nelle AFV per la porzione di territorio ricadente nei siti di rete Natura 2000 è in violazione dell’art. 34 della L.R.6/08 che in relazione ai luoghi di esercizio dell'attività venatoria in laguna stabilisce (Altre disposizioni per l'esercizio dell'attività venatoria)...”...2. Fermo restando il divieto di cacciare sparando da natanti in movimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera i), della legge 157/1992, **in laguna e in mare** (senza quindi limitazioni) **è consentito l'esercizio venatorio da natanti fermi e saldamente ancorati, da considerarsi mezzi galleggianti, posti all'interno****

*di appositi appostamenti fissi a mare e in laguna, denominati <<collegia>>. È consentito l'uso dei natanti per il recupero della selvaggina abbattuta o ferita senza l'uso del fucile, che deve essere scarico...”*

2.1 Anche l'art. 3 della L.R. 14/07 nell'individuare limiti e divieti all'attività venatoria nelle zone ZSC/ZPS (Misure di conservazione generali nelle ZPS e sul territorio regionale) non pone quelli relativi alle attività considerate dalla VAS e dal PFR ma le circoscrive in un'elencazione analitica che consente tutto quanto non in essa compresa. I limiti voluti dal legislatore pertanto sono solo quelli tassativi di seguito indicati:

*“f) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre, con l'eccezione della caccia agli ungulati svolta senza l'ausilio dei cani, e dell'impiego del cane da traccia per il recupero degli animali feriti;*

*g) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e in forma vagante nei giorni di giovedì, sabato e domenica e della caccia di selezione agli ungulati;*

*h) esercitare la caccia dopo il tramonto, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;*

*i) effettuare i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, a esclusione di quelli realizzati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;*

*j) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus muta*), combattente (*Philomachus pugnax*) e moretta (*Aythya fuligula*);*

*k) l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo, fatta eccezione per i pallini di piombo nichelato, nelle zone umide naturali, con acqua dolce, salata e salmastra, e in una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini.*

*4. Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 79/409/CEE in tutto il territorio regionale è fatto divieto di distruggere e danneggiare deliberatamente nidi e uova di uccelli selvatici e disturbare deliberatamente uccelli selvatici.”*

2.2. Il legislatore regionale oltre a porre nelle ZPS/ZSC, con il citato art.3, specifici e tassativi divieti, ha anche previsto la procedura per l'introduzione di ulteriori limitazioni

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

nelle predette aree, procedura che la Giunta non ha rispettato né con la VAS né con il PFR omettendo l'acquisizione del parere obbligatorio della competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale.

L'art. 4 della l.r. n. 14/07 (Misure di conservazione specifiche nelle ZPS), infatti, ha stabilito che:...1. *In funzione dei criteri ornitologici indicati dall'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE e delle esigenze ecologiche delle specie presenti nelle diverse ZPS, si individuano le seguenti tipologie ambientali...*2. *Con regolamento regionale sono individuate le caratteristiche distintive di ciascuna tipologia ambientale di cui al comma 1 e ogni ZPS viene attribuita a una o più tipologie, in base alle sue caratteristiche ecologiche. **Il medesimo regolamento può disporre eventuali misure di conservazione specifiche, ulteriori rispetto a quelle dell'articolo 3, da assumersi d'intesa con gli enti locali interessati e previo parere della competente Commissione consiliare.** Il parere è reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal medesimo.*

2.3. La disposizione impugnata risulta in contrasto anche con l'art.6 della L.R. n.21/1993 che al suo comma 4 identifica le aree di “*divieto di praticare qualsiasi forma di caccia*” “*nelle zone di mare antistante la provincia di Trieste nonché oltre un miglio dalla costa nelle acque marine antistanti il territorio della provincia di Udine e di Gorizia*”. Anche in questo caso il legislatore ha stabilito le aree di possibile svolgimento della caccia in quelle non espressamente vietate che non sono quelle contemplate dalla VAS e dal PFR.

2.4 Ulteriore profilo di violazione di legge della VAS e del PFR nella creazione delle zone di rispetto e divieto di caccia nelle aree di sosta ed alimentazione degli anatidi e limicoli nella laguna di Grado e Marano è data dall'incompatibilità con quanto disposto dalla LR 24/96 in diverse sue norme ed in particolare nell'art. 3 che ha espressamente riconosciuto come possibile la caccia alla fauna selvatica a determinate specie e periodi nell'intero “(1)...*territorio del Friuli-Venezia Giulia e nelle zone di mare di cui all'articolo 6 della legge regionale 21/1993*”.

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

3. Anche la limitazione degli appostamenti fissi lagunari dette “colegie” decretata dalla VAS e quindi dal PFR è del tutto illogica ed immotivata. Non viene infatti, indicata alcuna motivazione per cui l’esistenza di maggiori o minori appostamenti possa essere problematica ben potendo i cacciatori esercitare l’attività venatoria anche in forma vagante e mediante appostamenti temporanei.

Anche in questo caso, peraltro, si configura un’ulteriore violazione di legge in relazione all’art.19 della LR 24/92 che stabilisce che (1.) *“nelle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia... in conformità alle consuetudini e tradizioni locali, l’esercizio della caccia è consentito congiuntamente in forma vagante e mediante appostamento fisso”*; che (2.) *“Gli appostamenti sono considerati fissi quando siano realizzati in muratura od altra solida materia o comunque con preparazione o modificazione del sito o con occupazione stabile del terreno. Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei”*; e che (6).....*“Non sono, altresì, soggetti “né a concessione e/o autorizzazione edilizia, né ad autorizzazione paesaggistica, né a valutazione d’incidenza gli appostamenti fissi a mare e in laguna, denominati <<collegia>>”.*

In definitiva il legislatore ha reso agevole e senza limiti la creazione ed utilizzo degli appostamenti che la VAS vorrebbe illogicamente ridurre.

**XIV. Illegittimità costituzionale degli artt. 14 e 17 della l.r. n. 6/08 per violazione degli artt. 10 e 14-15 della l.n. 157/92 quali norme interposte rispetto all’art. 117, comma 1, lettera s) della Costituzione.**

Si è già richiamata la sentenza della Corte cost. n. 165 del 2009, che dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19 della l.r. n. 6/08 ripetutamente evocata nel ricorso, nonché degli artt. 23, commi 7, 8 e 9, e dell’art. 44. Per il vero erano stati impugnati anche gli artt. 14 e 17 della stessa legge, ma la Corte ha dichiarato inammissibili le censure “in quanto formulate senza un adeguato fondamento argomentativo” (punto 2.2).

L’attuale ricorrente, che non conosce le censure originarie, è determinata a eccepire l’illegittimità costituzionale delle due disposizioni friulane perché incidenti sulla materia e

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

sull'oggetto del contendere per strettissima connessione. Invero, e per cominciare, l'art. 14, dedicato alle *Riserve di caccia*, prevede la suddivisione del territorio regionale in unità territoriali denominate appunto "Riserve di caccia" (co.1). L'Amministrazione regionale assegna il territorio corrispondente a ciascuna Riserva di caccia per la gestione venatoria a una associazione senza fini di lucro, costituita fra i cacciatori ammessi a esercitare l'attività venatoria sul medesimo territorio"(co.2). Il territorio è assegnato alle associazioni di cui al comma 2, che aderiscono all'Associazione di cui all'art. 19 (co.3). Lo statuto dell'associazione della Riserva di caccia individua gli scopi dell'associazione e disciplina l'elezione, l'organizzazione e il funzionamento degli organi, i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione ed esclusione, conformemente alle clausole minime di uniformità degli statuti delle Riserve di caccia individuate con deliberazione della giunta regionale" (co.4).

Vien fatto di rilevare che il richiamo dell'art. 19 è invalido e comunque inefficace, posto che è stato dichiarato incostituzionale: sì che la disposizione del comma 3 è *tanquam non esset*, in assenza della norma richiamata. E tanto basterebbe per delegittimare la norma stessa. Ma il richiamo dell'art. 19 evoca la motivazione che ha indotto la Corte ad espungerla dalla legge regionale n. 6/08: infatti l'Associazione regolata dall'art. 19 postula, nelle intenzioni del legislatore friulano, che l'assemblea degli eletti sia composta da "un'adeguata e omogenea rappresentanza dei cacciatori sia territoriale che per tipologia di caccia".

Immediato il richiamo della norma presupposto - cioè dell'art. 14, comma 1, della l.n.157/92 - che – ricorda la Corte - " stabilisce che le Regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono in ambiti territoriali di caccia il territorio agro-silvo-pastorale, destinato alla caccia programmata". Inoltre la Corte rileva che il successivo comma 10 dello stesso art. 14 prevede che "negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali”.

In questa comparazione fra la normativa friulana e quella statale n.157/92 per la Corte “risulta evidente la difformità della normativa regionale impugnata rispetto a quanto previsto dall’art 14, comma 10,....che, nel fissare i criteri di composizione degli organi preposti alla gestione dell’attività venatoria negli ambiti territoriali individuali secondo le modalità indicate, fissa uno standard minimo ed uniforme di composizione degli organi stessi che deve essere garantito in tutto il territorio” (par. 4 della sentenza).

Vien fatto di constatare che l’art. 19, in quanto incostituzionale relativamente alla composizione degli organi direttivi dell’*Associazione dei cacciatori*, non può fungere da supporto normativo e organizzativo delle riserve di caccia che compongono i distretti venatori.

Alle medesime conclusioni si perviene per l’art. 17, che disciplina i *distretti venatori*, che sono “unità territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica”, composti *dall’insieme delle riserve di caccia* delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri.-turistico venatorie e delle zone cinofile il cui territorio ricade, in misura prevalente, nell’ambito territoriale di competenza del Distretto venatorio”, che non può resistere alla eccezione di illegittimità costituzionale per trascinamento dell’art. 19.

Sorprende, invero, che la Regione FVG continui a valorizzare una norma cancellata dalla Corte e che non si sia data cura di sostituirla, con l’effetto di invalidare le disposizioni regionali che si imperniano sulla organizzazione della *Associazione dei cacciatori* dichiarata incostituzionale.



*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

Codesto ill.mo Tribunale potrebbe sollevare la questione di incostituzionalità stante la rilevanza della questione ai fini della decisione del ricorso e la sussistenza del *fumus boni juris* che l'accompagna sulla base della sentenza n. 165/09. E' noto invero l'indirizzo giurisprudenziale ispirato alla enucleazione di contenuti minimi inderogabili deducibili dalla legge n. 157/92 e, segnatamente, dal complesso normativo imperniato sugli artt. 10, 14 e 15 della l.n. 157/92 destinati alla *pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale* e alla *gestione programmata della caccia*. Come si è visto, la Corte non ha esitato a pronunciare la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 19 nel confronto con le norme della legge n. 157/92 afferenti alla tutela della fauna selvatica quale bene ambientale.

La Regione FVG, che non ha ritenuto di dare seguito alla sentenza n. 165/09 emendando la propria legislazione faunistico-venatoria nel senso indicato dalla Corte, non può trincerarsi dietro lo scudo della propria competenza legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio, flora e fauna *a fronte di disposizioni che hanno carattere di norme di grande riforma economico-sociale*.

Ne deriva che gli artt. 14 e 17 non possono fungere da valide norme attuative della disciplina regionale in materia, essendo a loro volta incostituzionali per l'effetto travolgente della cancellazione dell'art 19.

oOo

Sulla base dei motivi sopra esposti, l'odierno ricorrente, a mezzo dei sottoscritti avvocati

CHIEDONO PERTANTO

Voglia l'Ecc.mo TAR adito, in adempimento del presente ricorso contrariis reiectis,

IN VIA PRELIMINARE

- sollevare, in quanto rilevante ai fini della decisione del ricorso, eccezione incidentale di non manifesta legittimità costituzionale degli artt.14 e 17 della LR n.6/08 per violazione degli artt. 10 e 14-15 della l.n. 157/92 quali norme interposte rispetto all'art. 117, comma 1, lettera s) della Costituzione e contestuale richiesta di sospensione

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

del giudizio e trasmissione degli atti alla corte costituzionale giusto art. 23 della l. 11.03.1953 n. 87 per le ragioni indicate al punto XIV che precede

NEL MERITO:

- annullare i provvedimenti impugnati per le causali di cui in narrativa e per gli ulteriori motivi aggiunti o nuovi che potranno essere di seguito sollevati;
- provvedere all'annullamento di ogni altro atto o fatto ed esso connesso, presupposto, o consequenziale posto in essere dall'Ente avverso cui si ricorre in relazione all'atto suddetto;
- spese di causa rifuse ex lege;

IN VIA ISTRUTTORIA:

1) Si chiede disporre CTU al fine di verificare gli aspetti tecnici indicati come incongrui nel presente ricorso relativamente al parere motivato di VAS ed al PFR

2) Con riserva di ulteriormente produrre si dimettono i seguenti atti:

- atto impugnato doc. n.1 Decreto del Presidente della Regione 10/07/2015 n.0140/Pres e relativi allegati;
- atto impugnato doc. n.2 Deliberazione della Giunta regionale del 26/06/2015 n.1250 e relativi allegati;
- atto impugnato doc. n.3 Delibera della Giunta regionale del 3/07/2015 n.1309 e relativi allegati;
- doc. n. 4 ordine del giorno, verbale ed osservazioni FACE al Verbale del Comitato Faunistico del 7/05/2014;
- doc. n. 5 ordine del giorno, verbale ed osservazioni FACE al Verbale del Comitato Faunistico del 25/06/2014;
- doc. n. 6 ordine del giorno, verbale ed osservazioni FACE al Verbale del Comitato Faunistico del 7/05/2014;
- doc. n. 7 ordine del giorno, verbale del Comitato Faunistico del 21/07/2014;

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

- doc. n. 8 ordine del giorno, verbale ed osservazioni FACE al Verbale del Comitato Faunistico del 4/08/2014;
  - doc. n. 9 ordine del giorno, verbale del Comitato Faunistico del 10/09/2014;
  - doc. n. 10 ordine del giorno, verbale del Comitato Faunistico del 18/09/2014;
  - doc. n. 11 ordine del giorno, verbale ed osservazioni FACE al Verbale del Comitato Faunistico del 06/10/2014;
  - doc. n. 12 estratto DGR del 13/12/2012 progetto PFR 2012 cacciatori assegnabili per riserva;
  - doc. n. 13 estratto DGR 2140/2014 progetto PFR 2014 cacciatori assegnabili per riserva
- i sottoscritto avvocati altresì;

#### DICHIARANO

che il valore della controversia risulta indeterminabile e che in relazione a tale qualificazione sono stati eseguiti i versamenti per il contributo unificato di cui alla legge n.488 del 23/12/1999 nell'importo di € 500,00 con le modalità previste dall'art.3 del D.P.R. n.126/2001

Brescia-Udine, 13 ottobre 2015

Avv. Innocenzo Gorlani

Avv. Mario Gorlani

Avv. Pina Rifiorati

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

**RELATA DI NOTIFICA :**

a richiesta dell'avv. Pina Rifiorati, come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello di Trieste ho notificato oggi copia del su esteso atto, conforme all'originale a :

- **REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**, in persona del Presidente pro tempore con sede in Trieste Piazza Unità d'Italia 1 rappresentata, difesa e domiciliata ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in P.zza Dalmazia 3 34132 Trieste mediante consegna fattane a mani di

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**, in persona del Presidente pro tempore con sede in Trieste Piazza Unità d'Italia 1 e ciò ho fatto mediante spedizione di plico raccomandato a.r. a mezzo del servizio postale dall'ufficio postale di

**PRESIDENTE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA** nella propria sede in Trieste, Piazza Unità d'Italia n1 e ciò ho fatto mediante spedizione di plico raccomandato a.r. a mezzo del servizio postale dall'ufficio postale di

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

• **PRESIDENTE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA** nella propria sede in Trieste, Piazza Unità d'Italia n1 PEC regione.friuliveneziagiulia@certregione.it rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Trieste, altresì domiciliato ope legis presso la stessa avvocatura Distrettuale di Stato con sede in Trieste alla via Dalmazia n.3

**DISTRETTO VENATORIO n.2** "Carnia" in persona del legale rappresentante pro tempore Presidente del Distretto Venatorio n.2 Carnia, sig. Vittorino Dorotea con sede in Tolmezzo via Paluzza n.69 e ciò ho fatto mediante spedizione di plico raccomandato a.r. a mezzo del servizio postale dall'ufficio postale di

**DISTRETTO VENATORIO n.3** "Valli del Natisone" c.f 94013570307 in persona del Presidente pro tempore, sig. Claudio Sabbadini con sede in Torreano via Vignis n.66 e ciò ho fatto mediante spedizione di plico raccomandato a.r. a mezzo del servizio postale dall'ufficio postale di

**DISTRETTO VENATORIO n.10** Bassa Pianura Friulana in persona del Presidente pro tempore, sig. Luciano Cucignato con sede in via Arco del Tramonto, 145 33054

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

LIGNANO SABBIADORO (UD) e ciò ho fatto mediante spedizione di plico raccomandato a.r. a mezzo del servizio postale dall'ufficio postale di

**DISTRETTO VENATORIO n.11** “Bassa Pianura Pordenonese” in persona del Presidente pro tempore, sig. Mario Del Bianco con sede in Azzano Decimo via Mores di Sotto 76 33082 Azzano Decimo (PN) e ciò ho fatto mediante spedizione di plico raccomandato a.r. a mezzo del servizio postale dall'ufficio postale di

**DISTRETTO VENATORIO n.14** “Colli Orientali” in persona del Presidente pro tempore, sig. Giampaolo Lesa con sede in Buttrio via Cividale 21 33042 Buttrio e ciò ho fatto mediante spedizione di plico raccomandato a.r. a mezzo del servizio postale dall'ufficio postale di

**DISTRETTO VENATORIO n. 6** “Pedemontana Pordenonese” c.f 81007270937 in persona del Presidente pro tempore, sig. Luigino Cecco con sede in Pinzano al Tagliamento in via Umberto 1° n.59 33094 Pinzano al Tagliamento e ciò ho fatto mediante spedizione di plico raccomandato a.r. a mezzo del servizio postale dall'ufficio postale di

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

**PROVINCIA DI UDINE** C.F. 00400130308 in persona del Presidente pro tempore, dott. Pietro Fontanini con sede in Udine Palazzo Antonini-Belgrado Piazza Patriarcato 3 33100 Udine e ciò ho fatto mediante spedizione di plico raccomandato a.r. a mezzo del servizio postale dall'ufficio postale di

**CONFAGRICOLTURA FRIULI-VENEZIA GIULIA** in persona del Presidente nonché legale rappresentante Prof. Cressati Claudio con sede in Udine Viale Europa Unita, 141, CF 80005340304 e ciò ho fatto mediante spedizione di plico raccomandato a.r. a mezzo del servizio postale dall'ufficio postale di

**ENTE TUTELA FAUNA del F.V.G.** in persona del Presidente nonché legale rappresentante dott. Costantini Scala Quirico con sede in Udine Viale Europa Unita, 141, CF 94077480302 e ciò ho fatto mediante spedizione di plico raccomandato a.r. a mezzo del servizio postale dall'ufficio postale di

**EKOCLUB INTERNATIONAL ONLUS** in persona del Presidente nonché legale rappresentante pro tempore avv. Fabio Massimo Cantarelli con sede in Roma Via

*Studio Legale Associato Gorlani*  
Via Romanino 16 – 25122 Brescia  
tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329  
e-mail: [innocenzo@studiogorlani.it](mailto:innocenzo@studiogorlani.it)  
e-mail: [mario@studiogorlani.it](mailto:mario@studiogorlani.it)

Salaria, 298/A cf 96254030586 e ciò ho fatto mediante spedizione di plico raccomandato a.r. a mezzo del servizio postale dall'ufficio postale di

**ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA** in persone del Presidente nonché legale rappresentante pro tempore P.Iva 00167190305 con sede in Via XXIX Ottobre, 9/B 33033 Codroipo (UD) - Italy e ciò ho fatto mediante spedizione di plico raccomandato a.r. a mezzo del servizio postale dall'ufficio postale di